

# Assemblea Regionale Siciliana

## CCCXLV. SEDUTA

VENERDI 17 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

### INDICE

	Pag.
Congedo . . . . .	5698
Disegni di legge (Annunzio di presentazione e richiesta di procedura d'urgenza):	
PRESIDENTE . . . . .	5697, 5698
LA LOGGIA, Assessore alle finanze . . . . .	5697
CACOPARDO . . . . .	5698
Disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia» (401) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	5698, 5699, 5701, 5704, 5706, 5707, 5710 5711, 5712, 5720, 5727, 5728, 5736, 5737, 5738, 5739, 5742
RESTIVO, Presidente della Regione . . . . .	5698, 5701, 5706 5707, 5708, 5735, 5739, 5741
LA LOGGIA, Assessore alle finanze . . . . .	5699, 5709, 5712 5717, 5729
FRANCHINA . . . . .	5699, 5703, 5724
FARANDA . . . . .	5701
STARRABBA DI GIARDINELLI . . . . .	5701, 5704, 5740
NICASTRO . . . . .	5702, 5709, 5721, 5740
CRISTALDI, relatore di minoranza . . . . .	5704 5708, 5718, 5741
BIANCO . . . . .	5704, 5707, 5711, 5716, 5735, 5738, 5739
MONASTERO . . . . .	5708, 5718
POTENZA . . . . .	5710, 5721
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste . . . . .	5710
CACOPARDO . . . . .	5714, 5721, 5738, 5740
CASTROGIOVANNI . . . . .	5717, 5735
AUSIELLO . . . . .	5727, 5736
BONFIGLIO . . . . .	5728
ALESSI . . . . .	5729, 5731, 5736, 5740
BARBERA LUCIANO . . . . .	5737
COLAJANNI POMPEO . . . . .	5737
Interpellanza (Annunzio) . . . . .	5698
Interrogazioni (Annunzio) . . . . .	5698
Sull'attentato compiuto a Roma contro le sedi del Partito repubblicano italiano e del Partito socialista unitario:	
FERRARA . . . . .	5739

COSTA . . . . .	5739
PRESIDENTE . . . . .	5739
RESTIVO, Presidente della Regione . . . . .	5739
BARBERA LUCIANO . . . . .	5739
MONTALBANO . . . . .	5739

La seduta è aperta alle ore 16,40.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge e richiesta di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che sono stati presentati dal Governo i seguenti disegni di legge, che sono stati trasmessi alle Commissioni legislative di seguito indicate:

«Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo» (524): alla Commissione per i lavori pubblici, le comunicazioni, i trasporti ed il turismo;

«Applicazione della legge 30 luglio 1950, numero 575, agli enti locali della Regione siciliana» (526): alla Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo che sia adottata la procedura d'urgenza con relazione orale per il disegno di legge: «Applicazione della legge 30 luglio 1950, numero 575, agli enti locali della Regione siciliana» e che, nel caso che la Commissione

competente sia pronta a riferire, venga discussa nella seduta di domani.

CACOPARDO. Concordo, a nome della Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti la richiesta dell'onorevole Assessore alle finanze, nell'intesa che il disegno di legge, appena sarà esaminato dalla commissione competente, sarà posto all'ordine del giorno.

(E' approvata)

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Napoli ha chiesto congedo dal 17 al 25 novembre corrente.

Non sorgendo osservazioni, il congedo è concesso.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**BENEVENTANO, segretario:**

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per conoscere quali fondi abbia assegnato per il restauro delle opere d'arte, per l'arredamento interno del Museo Pepoli di Trapani che, dichiarato nazionale con la conseguente liquidazione delle sue importanti rendite, è stato abbandonato a se stesso, con grave pregiudizio del suo funzionamento e del suo sviluppo. » (1183)

D'ANTONI.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per salvare dai danni di guerra e dalla rovina l'edificio del Museo Pepoli di Trapani, che ha bisogno di urgenti e straordinarie riparazioni per il suo regolare funzionamento e per la conservazione delle sue pregevoli opere d'arte. » (1184)

D'ANTONI.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno.

**Annunzio di interpellanza.**

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**BENEVENTANO, segretario:**

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere quali motivi hanno determinato lo scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Messina, i cui rappresentanti erano stati eletti democraticamente dalle rispettive categorie economiche interessate, e ciò malgrado l'unanime incondizionata fiducia, riconfermata, anche in questa occasione, dalle suddette categorie.

Gli interpellanti in tale fatto, che peraltro trova riscontro in un deprecato analogo sistema posto in essere nei confronti di tutte le altre camere di commercio dell'Isola ravviano un'arbitraria ingerenza del potere esecutivo regionale che, per inconfessati motivi di parte, viene a turbare il normale funzionamento di tali importanti organismi con evidente spregio delle istituzioni democratiche. » (333) (Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

MONDELLO - FRANCHINA - DI CARA.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè annunziata sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Per quanto attiene l'ordine dei lavori, poiché in seguito ad alcune conversazioni intercorse fra deputati dei vari gruppi, ci sarebbe, in definitiva, un orientamento comune circa gli articoli 34, 36, 37 e 38, vorrei che si trattassero subito questi articoli, per i quali è lecito sup-

porre non sorgeranno contrasti, per poi arrivare alla definizione di quel problema che abbiamo lasciato in sospeso ieri. Prima si possono anche votare gli ultimi comma dello articolo 32, sempre lasciando in sospeso la questione della iscrizione negli elenchi di coloro che hanno precedenti penali.

FRANCHINA. Gli articoli 32 e 33 rimarrebbero interamente sospesi?

RESTIVO, Presidente della Regione. No, potremmo completare l'esame dei restanti comma dell'articolo 32 ad eccezione dell'ultima parte del terzo comma.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ieri sera abbiamo approvato i primi comma dell'articolo 32, salvo la parte riguardante il problema della esclusione dagli elenchi di coloro che avessero precedenti penali, così come risulta dal verbale. Adesso potremmo votare il seguito dell'articolo sempre con quella riserva. Al comma settimo stamattina abbiamo concordato in una riunione con alcuni esponenti dei vari gruppi, il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « appena pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la notizia » le altre: « nella seconda domenica successiva alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della notizia ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento al settimo comma dell'articolo 32 proposto dall'onorevole La Loggia.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti il settimo comma dell'articolo 32 con la modifica di cui all'emendamento testé approvato. Lo rileggo:

« L'assegnazione ha luogo mediante sorteggio da effettuarsi davanti ad un notaio in presenza di un funzionario dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, previo invito al Sindaco del Comune, nella seconda domenica successiva alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della notizia di cui al quinto comma dell'articolo precedente ».

(E' approvato)

Pongo ai voti l'ottavo comma dell'articolo 32, che rileggo:

« Il verbale di sorteggio è trascritto a cura del notaio in favore degli assegnatari e contro i proprietari da cui provengono i lotti ».

(E' approvato)

Passiamo al nono comma:

« Esso tiene luogo dell'atto di trasferimento e di concessione in enfiteusi. Al sorteggio concorrono gli iscritti negli elenchi del Comune nel cui territorio ricade il fondo da assegnare e quelli iscritti negli elenchi dei Comuni vicini ».

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Per un motivo formale e sostanziale, in coerenza con quanto avevamo stabilito ieri, propongo che la questione relativa all'atto di trasferimento e di concessione in enfiteusi, di cui al primo periodo del nono comma, rimanga impregiudicata. Pertanto, tale periodo dovrebbe essere accantonato, per essere discusso allorquando sarà trattata la materia relativa all'enfiteusi.

RESTIVO, Presidente della Regione. Si provvederà in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, s'intende accolta la proposta dell'onorevole Franchina di accantonare la discussione del primo periodo del nono comma in discussione. Faccio osservare che le parole « e quelli iscritti negli elenchi dei Comuni vicini », di cui al secondo periodo del nono comma, devono essere sopprese, perché superate a seguito di precedente votazione.

Pongo ai voti il nono comma dell'articolo 32, eccettuato il primo periodo che viene accantonato e con la soppressione da me suggerita al secondo periodo. Lo rileggo:

« Al sorteggio concorrono gli iscritti negli elenchi del Comune nel cui territorio ricade il fondo da assegnare. »

(E' approvato)

Pongo ai voti il decimo comma dell'articolo 32:

« Le relative norme saranno fissate dallo Ispettore provinciale dell'agricoltura, su con-

forme parere del Comitato provinciale, per i terreni che interessano Comuni della stessa provincia. Per i terreni che interessano Comuni di due o più provincie, le norme saranno fissate dall'Ispettore regionale della agricoltura, sentiti i Comitati provinciali interessati ».

(E' appravato)

In conformità a quanto stabilito nella seduta precedente, i comma settimo, ottavo, nono e decimo costituiranno un articolo a sé stante.

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura:

Art. 34.

*Indennità di trasferimento e canone enfiteutico.*

« L'indennità di trasferimento è quella risultante dalla legge dello Stato sulla riforma fondiaria.

La predetta indennità viene corrisposta ai proprietari, con le modalità stabilite dalla legge dello Stato, non oltre il momento della consegna dei terreni.

Fermo restando quanto previsto nei comma precedenti, se, al momento della consegna, la indennità non è stata definitivamente determinata per pendenza di contestazioni, il proprietario ha diritto, sino al pagamento di essa, al 5 per cento annuo del valore denunciato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita col decreto legislativo 29 marzo 1947, numero 143.

Per i terreni assegnati in enfiteusi il canone è corrisposto in natura o in denaro con riferimento al prezzo del grano o dei principali prodotti del fondo.

L'ammontare del canone sarà fissato nel piano di ripartizione e non può essere in misura superiore al settimo della media dei prodotti ottenuti nell'ultimo quinquennio.

Avverso la determinazione del canone è ammesso ricorso all'Assessore per l'agricoltura da parte dei proprietari e degli assegnatari entro trenta giorni dal sorteggio.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano. »

All'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello, Colajanni Pompeo:

sostituire all'articolo 34 il seguente:

Art. 34.

« Il canone enfiteutico è determinato in misura pari al 5 per cento del valore dei terreni concessi, accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, numero 143. »

— dalla Commissione per la finanza:

sostituire all'articolo 34 il seguente:

Art. 34.

« Con la trascrizione del verbale di cui al comma settimo dell'articolo 32, la quota sorteggiata si trasferisce all'assegnatario a titolo di enfiteusi perpetua col diritto alla relazione del canone nelle forme come appresso stabilite.

Il canone della enfiteusi è corrisposto in denaro e nella misura del 5 per cento della indennità di trasferimento del terreno assegnato, quale risulterà in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge dello Stato sulla riforma fondiaria.

Ove a causa di contestazioni pendenti o per qualsiasi altro motivo la indennità stessa non fosse determinata al momento del sorteggio di cui all'articolo 32 e della consegna della quota all'assegnatario, questi dovrà corrispondere al direttario, sino a quando la indennità sarà determinata definitivamente, un canone annuo pari al 5 per cento del valore denunciato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, relativamente al terreno scorporato.

Allorquando saranno messi dallo Stato a disposizione della Regione i mezzi occorrenti alla liquidazione della indennità di trasferimento, l'Assessorato all'agricoltura, previo sorteggio tra i titolari delle quote, procede all'assegnazione della relativa somma ai concedenti le quote scorporate.

La liquidazione dell'indennità, risultante dal verbale che è trascritto, costituisce rela-

zione del canone e libera in favore dell'assegnatario la proprietà e la disponibilità della quota assegnata, fermi restando gli impegni ed oneri dell'assegnatario nei confronti dello Stato.

L'enfiteuta può procedere in qualsiasi momento alla relazione del canone con mezzi propri. In tal caso decade dal diritto al sorteggio di cui al comma quarto del presente articolo. »

— dall'onorevole Cristaldi:

*sostituire al quinto e sesto comma il seguente:*

« Ove non disposto diversamente dalla legge dello Stato sulla riforma fondiaria, la determinazione del canone enfiteutico verrà fatta tenendo conto dell'indennità di trasferimento di cui al comma primo. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Calabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico, Cosentino:

*sopprimere l'articolo, in quanto la materia è contenuta nell'articolo aggiuntivo 30 bis presentato dagli stessi deputati.*

— dagli onorevoli Faranda, Ricca, Lo Manto, Stabile, Aiello, Ardizzone:

*sostituire al primo, secondo e terzo comma i seguenti:*

« L'indennità di trasferimento è determinata in base al reddito medio dominicale presumibile come normale, tenuto conto delle condizioni dei terreni all'atto dell'esproprio, capitalizzato al 100 per 5.

Il decreto di espropriazione determina in via provvisoria la indennità secondo l'accertamento eseguito dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura. »

Contro la liquidazione provvisoria l'Ente per la riforma agraria in Sicilia e l'espropriato possono ricorrere entro sei mesi allo stesso Assessore, il quale decide in base all'accertamento compiuto dall'Ispettore agrario compartmentale.

In caso di mancato accordo l'Ente per la riforma agraria in Sicilia e l'espropriato possono adire l'autorità giudiziaria per la liquidazione della indennità dopo che sia stato sperimentato il ricorso di cui al comma precedente.

L'azione giudiziaria può essere esercitata decorsi sei mesi dalla notificazione del ricor-

so amministrativo, se nessuna decisione dello Assessore sia intervenuta.

Ai proprietari che debbono o intendono compiere opere di trasformazione o di miglioramento fondiario dei terreni residui, il pagamento dell'indennità è fatto in contanti. Egual trattamento è fatto a quei proprietari che documentino il reimpiego delle somme derivanti dalla indennità per l'industrializzazione della Sicilia. »

— dall'onorevole Alessi:

*sostituire al primo periodo del quinto comma il seguente:*

« L'ammontare del canone sarà fissato nel piano di ripartizione e corrisponderà al 5 per cento dell'indennità di trasferimento che sarebbe dovuta a tenore del primo comma del presente articolo, con il diritto al riscatto in favore dell'enfiteuta anche prima del limite massimo di 20 anni previsto nell'articolo 958 comma 2° e 291 del Codice civile. »

FARANDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARANDA. Dichiaro di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, l'emendamento da me presentato.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo che si discuta insieme all'articolo 34, l'articolo aggiuntivo 30 bis Napoli ed altri a suo tempo accantonato.

STARRABBA DI GIARDINELLI. A nome anche della Commissione concordo con la richiesta dell'onorevole Presidente della Regione.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, la richiesta è accolta.

Do lettura dell'articolo 30 bis proposto dagli onorevoli Napoli ed altri già annunciato nella seduta del 16 novembre:

Art. 30 bis.

*Indennità di trasferimento.*

« L'indennità di trasferimento e le modalità della sua corresponsione sono quelle che risulteranno dalla legge dello Stato.

Ove a causa di contestazioni pendenti o per qualsiasi altro motivo, l'indennità non fosse

determinata al momento della trascrizione di cui all'articolo 30 e della consegna della quota al Demanio agricolo della Regione, il cedente ha diritto ad un canone annuo pari al 5 per cento del valore accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, numero 143, relativamente al terreno scorporato.

Dalla data in cui la misura dell'indennità sarà definitiva e sino a quando essa non sarà corrisposta, il cedente ha diritto ad un canone annuo pari al 5 per cento del valore capitale dell'indennità.»

L'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento:

*sostituire ai primi due comma dell'articolo 34 il seguente:*

« Per l'indennità di trasferimento e le modalità della sua corresponsione, si applicano le norme dello Stato sulla riforma agraria, di cui all'articolo 18 della legge 12 ottobre 1950, numero..... ».

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Cioè la legge stralcio.

PRESIDENTE. E' necessario il riferimento alla legge dello Stato?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. E' chiaro che se l'indennità deve essere pagata dallo Stato si deve fare riferimento al bilancio dello Stato. Non si può prescindere da questo riferimento a meno che l'Assemblea ritenga di non fare riferimento ai fondi dello Stato. Il riferimento alla legge dello Stato è fatto esclusivamente in rapporto allo stanziamento dei fondi dello Stato.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. E' il più calzante riferimento che ci sia.

PRESIDENTE. E nella eventualità di dovere impugnare la legge dello Stato?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Si impugna per articolo, Eccellenza, non è detto che si deve impugnare per intero anche quando si parla dei fondi che devono venire alla Sicilia.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Se paga lo Stato non possiamo stabilire una nostra misura.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. E' esatto il riferimento alla legge nazionale. D'altro canto, proprio per questo riferimento alla legge nazionale, devo fare una riserva anche nell'interesse della Sicilia. Noi, sia qui che in campo nazionale, abbiamo sostenuto la tesi che non si dovrebbe corrispondere alcuna indennità di espropriazione. L'articolo 44 della Costituzione, fissando i limiti alla proprietà, non pone il problema né dell'espropriazione, né del pagamento dell'indennità, così anche l'articolo 42, mentre l'articolo 43 fissa l'indennità, per quanto riguarda le proprietà industriali di importanza monopolistica. Ma c'è ancora un altro aspetto che vorrei sottolineare: non c'è dubbio che in questa legge è fissato differentemente il sistema di pagamento delle indennità, rispetto alla legge del 1933.

La legge del 1933 sulla bonifica integrale, a proposito delle indennità relative alle espropriazioni, stabilisce che essa è determinata in base al reddito netto dominicale presumibile come normale. Nella nostra legge invece, non si fa riferimento al valore capitale normale, per fissare l'indennità, ma al valore capitale venale di mercato, cioè a quello che corrisponde agli accertamenti fatti per il pagamento dell'imposta progressiva patrimoniale che va dal 1° luglio 1946 al 31 marzo 1947. C'è una differenza sostanziale, per chi ha studiato lo stesso, tra valore capitale normale e quello di mercato. Il primo è quello intorno a cui oscillano (sarebbe la verticale del pendolo) tutti gli altri valori, che tendono a questo valore. Il valore economico e giusto è questo: il valore determinato nell'altro modo non è il valore normale.

Inoltre, quando è stato accertato il valore in base alla legge citata, sono stati stabiliti dei rapporti con l'imponibile dominicale, che hanno portato a determinate conclusioni per cui, per ottenere i valori del mercato in quel periodo, bisognerebbe tener conto di un coefficiente che va da 200 a 600. Questo coefficiente da 200 a 600, mentre si mantiene basso per le proprietà a coltura intensiva, si mantiene alto per quelle a coltura estensiva. Per esempio, se noi ci riferiamo a proprietà, che abbiano rispettivamente un reddito dominicale di 450 lire per ettaro e un reddito superficiale di 100, mentre per le proprietà che hanno un red-

dito di 450 bisogna moltiplicare per 400, per quelle che hanno un reddito superficiale di 100 bisogna moltiplicare per 465; il che porta una sperequazione. Non vi è dubbio che i proprietari di terre vengano ad avvantaggiarsi.

Qual'è la differenza tra il valore capitale normale e il valore capitale di mercato? Il valore capitale normale si accerta in base al reddito dominicale normale. Noi dobbiamo fissare il reddito dominicale normale e non vi è dubbio che, una volta stabilito, bisogna capitalizzarlo per quel tasso di interesse che corrisponde al risparmio sulla terra.

Questo è un punto che io tengo come riserva perchè non c'è dubbio che noi dobbiamo accettare la legge dello Stato, perchè lo Stato vorrà che siano spese in una determinata direzione le indennità da lui concesse.

BIANCO. Possiamo allora ridurre del 50 per cento, dato che è così abbondante!

NICASTRO. Non si alteri; è un argomento che voglio trattare.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La riserva è anche maggiore: nessun pagamento.

NICASTRO. Il valore del capitale normale si accerta sul valore locativo normale, che è il valore della produzione linda vendibile, cioè della media che si ottiene, detratte le spese, che il conduttore sostiene per l'acquisto dei mezzi di produzione, e detratto, inoltre, il compenso realizzabile per destinazione concorrente per la prestazione di lavoro, di capitale e di esercizio che lo stesso conferisce. Poichè non c'è dubbio che la condizione normale di mercato esiste quando v'è piena concorrenza da parte di chi offre e chi richiede, il nostro mercato non può dirsi in condizioni normali, in quanto esiste un monopolio terriero che determina un turbamento dei prezzi e l'indennità viene, pertanto, fissata in una misura superiore al valore normale.

La Costituzione non ammette l'indennità di esproprio, noi ci rassegniamo ad ammetterla (purtroppo non siamo in grado di convincere gli altri della giustezza della nostra tesi). Ma qui si vuole andare più oltre: si vuole ammettere anche la corresponsione di una indennità che è superiore al valore capitale normale, che risponde ad un mercato turbato da influenze monopolistiche e da influenze extramonopolistiche dovute anche alle con-

dizioni di disoccupazione e di ricerca di terra da parte dei contadini siciliani.

Per cui ritengo che, pagando in questo modo, non paghiamo quello che dobbiamo pagare e sperperiamo il denaro dello Stato che è anche denaro nostro, di noi siciliani. Non vi è dubbio che noi corrisponderemo ai proprietari terrieri un prezzo superiore a quello che sarà corrisposto in campo nazionale, dato che i terreni che saranno assegnati in Sicilia si trovano prevalentemente in zone latifondistiche, ed hanno più basso reddito, per cui bisognerà moltiplicare per un coefficiente superiore.

Questo è l'aspetto che ho voluto sottoporre alla vostra considerazione. L'Assemblea voterà come riterrà più opportuno, ma noi fin da questo momento facciamo riserva nei termini da noi posti e riteniamo che l'indennità che verrà corrisposta per conto dei contadini, che poi sarà pagata dai contadini in un secondo momento, magari con delle agevolazioni, è indennità superiore a quella che dovrebbe, invece, pagarsi nelle condizioni normali di mercato, senza influenze monopolistiche e senza le conseguenze della ricerca della terra.

CRISTALDI, relatore di minoranza. E' questa una critica alla legge nazionale, che vale come espressione di un atteggiamento, ma che non può concretarsi in proposte di modifiche, dato che siamo necessariamente ancorati alla legge dello Stato.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Io propongo di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 34, le parole: « non oltre il momento della consegna dei terreni », in quanto ritengo che questa sia una formulazione legislativa erronea. E' la formula che si adopera tutte le volte in cui in caso di inottemperanza si commina una decadenza. E' sufficiente dire che l'indennità deve essere corrisposta al momento dell'assegnazione dei terreni.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Al momento della assegnazione.

FRANCHINA. Io ritengo che sia legistativamente più esatto. Dire: « non oltre » significa che se non si paga cessa l'obbligo del conferimento.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha così modificato il suo emendamento sostitutivo dei primi due comma:

« Per l'indennità di trasferimento e le modalità della sua corresponsione, si applicano le norme della legislazione statale in materia di riforma fondiaria ».

La proposta dell'onorevole Franchina di sopprimere le parole « non oltre il momento della consegna dei terreni » viene, quindi, superata.

La Commissione esprima il suo parere su quest'ultimo emendamento proposto dall'onorevole La Loggia.

STARRABBA DI GIARDINELLI. A nome anche della Commissione dichiaro di aderire all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Desidero che si chiarisca il significato del terzo comma.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Questo comma è per la immediatezza della consegna, ed è proprio chiaramente a favore dei contadini. Ogni contestazione si riflette evidentemente sul prezzo e, quindi, decorrono gli interessi sul prezzo, sull'indennità a favore del proprietario, ma la consegna non può essere ritardata dall'eventuale contestazione.

Questa è una garanzia.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, vorrei semplicemente far rilevare che, a mio avviso, una volta che ci siamo riferiti, sia in ordine all'entità del pagamento, sia in ordine alle modalità, alla legge dello Stato sulla riforma fondiaria, non possiamo aggiungere alcunché, perché se la legge di riforma fondiaria sullo Stato prevede che si debba corrispondere il 5 per cento così come si stabilisce nel comma in esame, allora non c'è bisogno di aggiungerlo; se invece la legge dello Stato non lo prevede, non possiamo stabilirlo noi, perché ciò sarebbe in contraddizione con il comma precedentemente

approvato nel quale si stabilisce di applicare la legge dello Stato.

PRESIDENTE. Non è detto che per qualche parte non si possa modificare.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Noi abbiamo detto che in ordine alla entità ed alle modalità di pagamento non c'è nulla da modificare. Siccome questa sarebbe una modalità, essendoci già riferiti alla legge dello Stato non abbiamo potestà per modificarla ed essa deve essere applicata anche in Sicilia.

E ciò per la ragione evidente che se la legge dello Stato non dovesse prevedere l'onere relativo al pagamento di quel 5 per cento, a tale pagamento dovrebbe provvedere la Regione, ma in tal caso bisogna stabilire da dove la Regione attingerà i relativi fondi ed avere il parere della Commissione per la finanza, la quale per impegnare la spesa sul bilancio della Regione dovrà, però, prima conoscere, l'entità della somma. Riteniamo, comunque, che per ragioni formali e sostanziali non si possa accettare il criterio fissato nel terzo comma.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Lo abbiamo adottato con riserva. (Interruzioni)

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Debbo ricordare all'onorevole Cristaldi che quando in Commissione si è discusso il testo di questo comma esso è stato approvato dopo ampia discussione. Per quanto riguarda il pagamento dell'indennità non credo che le preoccupazioni dell'onorevole Cristaldi siano fondate, perché nel momento in cui la terra passa ai contadini, i contadini devono pagare un canone per questa terra, devono pagare una rata annua. Quindi, la pagheranno loro; l'Ente per la riforma agraria con le rate che pagano i contadini pagherà i proprietari. Non vi è motivo di dubbio.

PRESIDENTE. Propongo le seguenti modifiche al terzo comma, in relazione alla sostituzione dei primi due comma dell'articolo 34 con l'emendamento La Loggia.

sostituire alle parole: « nei precedenti comma » le altre: « nel precedente comma ».

aggiungere dopo le parole: « della consegna » le altre: « dei terreni ».

Pongo ai voti il terzo comma, divenuto secondo comma, con le modifiche da me proposte. Lo rileggo:

« Fermo restando quanto previsto nel comma, precedente se, al momento della consegna di terreni, l'indennità non è stata definitivamente determinata per pendenza di contestazioni, il proprietario ha diritto, sino al pagamento di essa, al 5 per cento annuo del valore denunciato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita col decreto legislativo 29 marzo 1947, numero 143. »

(E' approvato)

Resta stabilito che il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 34 saranno discussi unitamente alla materia che tratterà dell'enfiteusi; e così gli emendamenti degli onorevoli Pantaleone ed altri, della Commissione per la finanza, dell'onorevole Cristaldi e dell'onorevole Alessi.

Dichiaro superato l'articolo aggiuntivo 30 bis, degli onorevoli Napoli ed altri.

Gli articoli aggiuntivi 34 bis, 34 ter e 34 quater degli onorevoli Napoli ed altri saranno discussi allorquando si tratterà la materia relativa all'enfiteusi.

Si passa alla discussione dell'articolo 36. Ne do lettura:

Art. 36.

*Consegna dei terreni agli assegnatari e decadenza della assegnazione.*

« La consegna dei terreni agli assegnatari ha luogo alla fine dell'annata agraria in corso all'atto del sorteggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di eseguire le migliorie che saranno prescritte dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura. Sull'esecuzione di tale obbligo, vigila l'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

In caso di persistente inosservanza dell'obbligo di pagamento delle rate o di miglioria, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può promuovere il trasferimento del lotto ad altro contadino mediante sorteggio a norma dello articolo 32. L'inadempiente decade dall'assegnazione appena avvenuto il nuovo sorteggio.

Per i lotti assegnati in enfiteusi, la devoluzione può essere promossa anche dall'Ente

per la riforma agraria in Sicilia ed il fondo viene, in ogni caso assegnato ad altro lavoratore agricolo a norma del comma precedente ».

All'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

*sostituire all'ultimo comma il seguente:*

« Per i lotti assegnati in enfiteusi, il concedente ha diritto di credito, per l'ammontare dei canoni non corrisposti dal concessionario, in confronto dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che promuove la devoluzione ed assegna il fondo ad altro lavoratore agricolo a norma del comma precedente ».

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Bosco, Potenza, Cuffaro, Mondello, Colajanni Pompeo:

*sopprimere nel secondo comma le parole:*  
« dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura. Sull'esecuzione di tale obbligo vigila l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

*sostituire nel terzo comma alle parole:*  
« delle rate » *le altre:* « del canone » *ed alle parole:* « dell'articolo 32 » *le altre:* « dell'articolo 33 ».

*sostituire all'ultimo comma il seguente:*

« In ogni caso la devoluzione può essere promossa solamente dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico, Cosentino:

*sostituire all'articolo 36 il seguente:*

Art. 36.

*Consegna dei terreni agli assegnatari e loro obblighi.*

« La consegna dei terreni agli assegnatari ha luogo alla fine dell'annata agraria in corso all'atto del sorteggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di eseguire le migliorie che saranno prescritte dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

Sulla esecuzione di tale obbligo vigila l'Ente per la riforma agraria in Sicilia anche al fine di provocare l'esercizio del diritto di devoluzione previsto dall'articolo 34 bis ».

E' aperta la discussione sull'articolo 36.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Signor Presidente vorrei precisare che, nel terzo comma di questo articolo si parla dello obbligo del pagamento delle rate mentre non si sa ancora qual'è la forma di assegnazione, che potrebbe essere anche l'enfiteusi. Propongo, perciò, di sopprimere il riferimento alla rate che potrebbe dar luogo ad equivoci.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Vuole ripetere, per favore?

RESTIVO, Presidente della Regione. Propongo di sopprimere le parole: « delle rate » che potrebbero sembrare pregiudicative agli effetti dell'eventuale votazione per l'enfiteusi, come pure propongo di sopprimere l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Il primo emendamento che è stato presentato è l'emendamento sostitutivo Alessi.

MONASTERO. E' sospeso, perchè riguarda l'enfiteusi.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' sospeso, perchè è sostitutivo all'ultimo comma, che deve accantonarsi trattando dell'enfiteusi.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Si potrebbero approvare i primi tre commi dell'articolo e accantonare l'ultimo.

FRANCHINA. Il terzo comma, insieme al quarto, può essere sospeso.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il terzo comma si potrebbe discutere.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si può discutere togliendo le parole « delle rate ».

RESTIVO, Presidente della Regione. L'avete proposto perfino voi della sinistra di lasciarlo, avevate soltanto detto di sopprimere l'espressione « rata ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma su cui non c'è discussione. Lo rileggono:

« La consegna dei terreni agli assegnatari ha luogo alla fine dell'annata agraria in corso all'atto del sorteggio ».

(E' approvato)

RESTIVO, Presidente della Regione. Per il secondo comma c'è la proposta degli onorevoli Pantaleone Nicastro ed altri di sopprimere da « Ispettore provinciale » sino alla fine.

FRANCHINA. Signor Presidente, siccome le migliori le può prescrivere un determinato organo tecnico è inutile stabilire chi deve farlo.

RESTIVO, Presidente della Regione. Anzi la norma è a vantaggio degli stessi assegnatari; altrimenti domani ci potrebbe essere una delibera del Comitato regionale di cui gli interessati potrebbero non essere venuti a conoscenza.

FRANCHINA. Ad ogni modo non è una questione sostanziale. Ritiro l'emendamento.

RESTIVO, Presidente della Regione. Quindi il secondo comma si può votare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 36. Lo rileggono:

« Gli assegnatari hanno l'obbligo di eseguire le migliori che saranno prescritte dallo Ispettore provinciale dell'agricoltura. Sull'esecuzione di tale obbligo vigila l'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

(E' approvato)

Passiamo al terzo comma: l'Assessore alle finanze propone la sospensione delle parole « delle rate ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Anche l'onorevole Franchina fa questa proposta.

RESTIVO, Presidente della Regione. Si dovrebbe così modificare. « in osservanza dello obbligo di pagamento e dell'obbligo di miglioria ».

PRESIDENTE. E' meglio dire: « dell'obbligo di pagamento o di esecuzione delle migliori ».

FRANCHINA. Giusto. Altrimenti potrebbe sembrare che si tratti del pagamento delle migliori. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro il mio emendamento ed aderisco a questo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

BIANCO. La Commissione accetta l'emendamento con la modifica proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento La Loggia al terzo comma con la modifica da me proposta.

(E' approvato)

Pongo ai voti il terzo comma nel seguente testo risultante dall'emendamento approvato:

« In caso di persistente inosservanza dello obbligo di pagamento o di esecuzione delle migliorie, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può promuovere il trasferimento del lotto ad altro contadino mediante sorteggio a norma dell'articolo 32. L'inadempiente decade dall'assegnazione appena avvenuto il nuovo sorteggio. »

(E' approvato)

L'emendamento Napoli ed altri è superato. L'ultimo comma e gli emendamenti ad esso relativi rimangono accantonati.

Passiamo all'articolo 37. Ne do lettura:

Art. 37.

*Assistenza dell'Ente  
per la riforma agraria in Sicilia.*

« All'atto della consegna o successivamente, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia provvede alla esecuzione delle opere indispensabili per l'avviamento alle trasformazioni che non possono essere eseguite dall'assegnatario e dota il fondo del minimo di scorte vive e morte per l'inizio di una buona conduzione, se ed in quanto necessario.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia promuove ed organizza inoltre l'attuazione delle provvidenze anche di natura sociale, intese al miglioramento delle condizioni di vita degli assegnatari ed all'incremento della produzione, curando in particolar modo lo sviluppo della meccanizzazione e della cooperazione negli acquisti, nelle vendite e nella trasformazione dei prodotti.

L'assistenza tecnica affidata agli agronomi condotti dal decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, numero 5, è coordinata dallo Ispettore agrario regionale con la attività da spiegarsi dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a favore degli assegnatari. »

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello, Colajanni Pompeo: *sostituire all'articolo 37 il seguente:*

Art. 37.

« Spetta all'Ente per la riforma agraria in Sicilia il compito di assistere gli assegnatari di terreni nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia promuove ed organizza inoltre l'attuazione delle provvidenze, anche di natura sociale, intese a migliorare le condizioni di vita degli assegnatari e ad incrementare la produzione, curando in special modo lo sviluppo della meccanizzazione, della industrializzazione e della cooperazione negli acquisti, vendita e trasformazione dei prodotti, ed in generale ad intraprendere e realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli ed associati, nella trasformazione fon- diaria e nell'esercizio dell'agricoltura.

L'assistenza tecnica, affidata dal decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, numero 5, agli agronomi condotti è coordinata con la attività da spiegarsi dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a favore degli assegnatari ».

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Lo emendamento sostitutivo consiste in una più specifica elencazione, sulla quale sarebbe opportuno sentire anche il parere della Commissione. Non vi è alcun contrasto sul merito dell'articolo, perché lo spirito è identico sia nel testo della Commissione che nell'emendamento.

BIANCO. Chiedo di parlare a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. La differenza tra i due emendamenti è al primo comma. Secondo il progetto della Commissione l'Ente per la riforma agraria in Sicilia provvede all'esecuzione delle opere indispensabili per l'avviamento alla

trasformazione, che non possono essere eseguite dall'assegnatario. Nell'emendamento Pantaleone ed altri, il compito dell'E.R.A.S. è di assistere gli assegnatari di terreni nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

Le due formulazione sono diverse. In sostanza con l'emendamento Pantaleone ed altri si vorrebbe riversare sull'Ente per la riforma agraria in Sicilia tutte le spese della trasformazione.

RESTIVO, Presidente della Regione. No, al contrario.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Assistere può anche avere il significato di provvedere alla direzione dei lavori, a meno che non si faccia un chiarimento al primo comma.

RESTIVO, Presidente della Regione. Non possiamo fare un processo alle intenzioni. E' chiaro.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Vorrei che si cominciasse a discutere il primo comma del testo della Commissione, il quale stabilisce che l'Ente per la riforma agraria deve dotare il fondo delle scorte vive e morte iniziali.

BIANCO. E allora perchè volete inserire il vostro emendamento?

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Scusi onorevole Cristaldi, sostanzialmente l'emendamento proposto dai deputati del Blocco del popolo dà organicità, senza riferimenti specifici, a tutta la materia. Nella prima parte tratta dei compiti generici di assistenza, nella seconda parte del compito di promuovere e organizzare varie attività, che possono essere anche quelle dell'assistenza mediante la dotazione dei fondi, ma sempre in quanto tale dotazione sia connessa allo stato di necessità.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si dovrebbero togliere le parole « da intraprendere », e tutto il resto potrebbe restare.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Sono del parere che il primo comma resti quello della Commissione. La dotazione iniziale delle scorte vive e morte per iniziare la trasformazione è qualche cosa che va al dilà della semplice assistenza; perchè altro è dotare, altro è assistere ed organizzare. Quindi io sono del parere che il primo comma dello emendamento Pantaleone ed altri debba essere sostituito col primo comma dell'emendamento della Commissione. Per il resto accetto l'emendamento Franchina.

RESTIVO, Presidente della Regione. Credo che sia molto più esatto l'emendamento degli onorevoli Pantaleone ed altri.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non vi si parla di dotazione di scorte vive o morte. L'assistenza è un consiglio, la dotazione di scorte è prestazione di mezzi. E' una cosa diversa.

RESTIVO, Presidente della Regione. E allora votiamo il testo della Commissione. (Interruzioni)

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Andando di questo passo finiremo con lo stabilire anche che dobbiamo dotare i contadini della zappa!

RESTIVO, Presidente della Regione. Onorevole Cristaldi, noi abbiamo già aderito alla vostra impostazione. Comunque, votiamo il testo della Commissione. Il Governo insiste sul testo della Commissione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. No, votiamo il primo comma del testo della Commissione e il resto nell'emendamento Franchina; non c'è contraddizione.

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Io credo che non debbano esservi grandi difficoltà ad accettare il primo comma del testo della Commissione, che mi sembra indispensabile ai fini dell'attuazione della riforma agraria. Se noi diamo al contadino semplicemente la terra assegnata e qualche buon consiglio, come giustamente dice l'onorevole Franchina, e non gli diamo la possibilità di trasformare la terra con scorte vive e morte, (dato che diamo la terra a chi non possiede nulla) costui per la trasfor-

mazione avrà bisogno di animali da lavoro, buoi, muli, o anche qualche asinello, e di attrezzi agricoli e, perciò, sarà costretto a fare dei debiti; d'altro canto nessuno gli farà credito, perché egli non avrà la fiducia di alcuno. Ora, ad evitare i lamentati disagi, a mio giudizio, è assolutamente indispensabile mantenere il primo comma del testo della Commissione, in modo che l'Ente per la riforma agraria sia autorizzato a dotare i concessionari anche di scorte vive e morte, sì da potere effettivamente trasformare la terra che è stata loro assegnata; diversamente, mancherebbero ad uno dei principali scopi che si propone di raggiungere la riforma agraria, e cioè mettere il contadino nelle condizioni di poter lavorare la terra.

Io non credo che siano necessarie molte discussioni su questo.

**CRISTALDI, relatore di minoranza.** Signor Presidente, siamo tutti d'accordo sul primo comma del testo della Commissione.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo aveva dichiarato poc'anzi, a mezzo dell'onorevole Restivo, di accettare il testo dell'emendamento degli onorevoli Pantaleone ed altri, ritenendo che questo emendamento fosse in un certo senso più organicamente congegnato e più comprensivo del testo della Commissione.

L'emendamento, in sostanza, dice che spetta all'Ente per la riforma agraria il dovere generico di assistenza, e, nel secondo comma, precisa in che cosa questo dovere di assistenza dell'E.R.A.S. si deve concretare in relazione naturalmente alle esigenze, che si determineranno ai fini dell'esecuzione della legge.

Precisamente l'emendamento Franchina dice che è l'Ente per la riforma agraria che promuove ed organizza l'attuazione di provvidenze, anche di natura sociale, intese a migliorare le condizioni di vita degli assegnatari per incrementare la produzione, curando in special modo lo sviluppo della meccanizzazione e industrializzazione e della cooperazione negli acquisti, nelle vendite e nella trasformazione dei prodotti e dei generi; a realizzare tutte le iniziative tendenti ad as-

sicurare assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli ed associati, nella trasformazione fondiaria e nello esercizio dell'agricoltura. Il che è comprensivo di tutto.

**FRANCHINA.** Ma abbiamo dimenticato le scorte vive.

**LA LOGGIA, Assessore alle finanze.** E' comprensivo anche di questo; soltanto, mentre il comma della Commissione ne fa un obbligo a parte, non compreso in un piano di intervento dell'Ente per la riforma agraria, viceversa l'emendamento ne fa uno dei compiti dell'E.R.A.S. da inserirsi organicamente nel piano di assistenza tecnica ed economica che l'E.R.A.S. stesso eseguirà. Questa è la sola differenza tra le due proposte e credo che non ci siano troppe discussioni da fare.

Con questo chiarimento credo che si possa passare ai voti sul testo dell'emendamento Pantaleone ed altri.

**NICASTRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NICASTRO.** Le trasformazioni sono legate alla Cassa del Mezzogiorno che ha un programma ben definito per attuarle. Quindi l'Ente per la riforma agraria, senza dubbio, deve coordinare i suoi compiti, in questa direzione, con quelli della Cassa. Non è un problema sul quale possa sorgere un contrasto, perché dicendo che l'Ente per la riforma agraria organizza l'assistenza, si è detto anche questo.

Sia il testo nostro che il testo della Commissione, o l'uno o l'altro coordinati, non potranno...

**BONFIGLIO.** Dobbiamo precisare. Perché dobbiamo affidarci a quello che farà la Cassa del Mezzogiorno se non sappiamo in che modo lo farà?

**NICASTRO.** E' stabilito che le opere di trasformazione sono di competenza esclusiva della Cassa.

**CRISTALDI, relatore di minoranza.** Ho fatto la proposta che si voti sul primo comma del testo della Commissione.

**MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste.** Il Governo aveva proposto che si votasse sull'emendamento Pantaleone ed altri.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non si discute sul testo della Commissione?

FRANCHINA. Abbiamo fatto una richiesta perchè si discuta sul testo della Commissione. Al primo comma dell'emendamento noi rinunziamo.

PRESIDENTE. Se l'emendamento Pantaleone ed altri è sostitutivo bisogna votare prima su di esso.

FRANCHINA. Ma se sto dicendo che rinunziamo al primo comma!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo che si voti per comma; quindi prima si metta in votazione il primo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri, poi il primo comma della Commissione. Io voterò contro il primo comma dell'emendamento Pantaleone, perchè sono per il primo comma del testo della Commissione. Quando si voteranno gli altri comma dell'emendamento Pantaleone voterò a favore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri. Lo rileggo:

« Spetta all'Ente per la riforma agraria in Sicilia il compito di assistere gli assegnatari di terreni nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario. »

(E' approvato)

Passiamo al secondo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri.

FRANCHINA. Noi chiediamo che si voti il primo comma del testo della Commissione che facciamo nostro.

PRESIDENTE. Non è possibile. Si deve votare il secondo comma dell'emendamento Pantaleone. Il primo comma del testo della Commissione è stato soppresso con la votazione del primo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri ad esso sostitutivo.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Onorevole Franchina, la cosa non ha importanza.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Propongo il seguente emendamento di forma:

*sostituire nel secondo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri alle parole: « ad*

*intraprendere o realizzare « le altre: « a realizzare ».*

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo e il terzo comma dell'emendamento Pantaleone ed altri con la modifica proposta dall'onorevole Milazzo. Li rileggo:

« L'Ente per la riforma agraria in Sicilia promuove ed organizza inoltre l'attuazione delle provvidenze, anche di natura sociale intese a migliorare le condizioni di vita degli assegnatari e ad incrementare la produzione, curando in special modo lo sviluppo della meccanizzazione, della industrializzazione e della cooperazione negli acquisti, vendita e trasformazione dei prodotti, ed in generale a realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli ed associati, nella trasformazione fondiaria e nello esercizio dell'agricoltura.

L'assistenza tecnica, affidata dal decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, numero 5, agli agronomi condotti è coordinata con l'attività da spiegarsi dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a favore degli assegnatari. »

(Sono approvati)

POTENZA. Chiedo di parlare prima che si voti l'articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Per dichiarazione di voto?

POTENZA. No, devo fare una proposta. Chiedo che come comma aggiuntivo all'articolo già votato, che è l'intero emendamento Pantaleone ed altri, si voti il primo comma proposto dalla Commissione. Non mi pare che ci sia nessuna preclusione.

PRESIDENTE. Non è possibile; un emendamento esclude l'altro.

POTENZA. In quello già votato non è prevista la corresponsione delle scorte.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Se ci saranno i mezzi si faranno le scorte. Questo il Governo lo può dichiarare.

POTENZA. Non vedo in che cosa possa consistere la preclusione.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato presentato come sostitutivo di quello della Commissione.

POTENZA. Di fatto non è sostitutivo, perché ignora il problema delle scorte da assegnare.

RESTIVO, Presidente della Regione. Non lo ignora; perché l'assegnazione delle scorte è una delle forme precipue di assistenza.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' questa la nostra opinione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37 nel suo complesso quale risulta dagli emendamenti approvati. Lo rileggo:

#### Art. 37.

*Assistenza dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.*

« Spetta all'Ente per la riforma agraria in Sicilia il compito di assistere gli assegnatari di terreni nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia promuove ed organizza inoltre l'attuazione delle provvidenze, anche di natura sociale, intese a migliorare le condizioni di vita degli assegnatari e ad incrementare la produzione, curando in special modo lo sviluppo della meccanizzazione, della industrializzazione e della cooperazione negli acquisti, vendita e trasformazione dei prodotti, ed in generale a realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli ed associati, nella trasformazione fondiaria e nello esercizio dell'agricoltura.

L'assistenza tecnica, affidata dal decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, numero 5, agli agronomi condotti, è coordinata con l'attività da spiegarsi dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a favore degli assegnatari. »

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 37 bis, a suo tempo presentato dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adalino Domenico e Cosentino:

#### Art. 37 bis.

##### *Concorsi fra assegnatari.*

« Per il conseguimento dei fini economici, produttivistici e sociali di cui alla presente legge, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia promuove ed agevola la formazione dei consorzi volontari tra i proprietari di determinate zone.

Ove necessità tecniche di miglioramento, coltura e produzione lo esigessero, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può promuovere la costituzione di consorzi obbligatori.

Il relativo decreto è emesso dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato provinciale interessato ed il Consiglio regionale dell'agricoltura. »

E' aperta la discussione sull'articolo 37 bis. Prego il Governo di esprimere il suo parere su questo articolo.

STARABBA DI GIARDINELLI. E' compreso in quello che già abbiamo approvato.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Lo ritengo superfluo, sia perché questo è già deciso nell'articolo 37 già votato, sia perché questo compito in atto è assolto molto bene.

STARABBA DI GIARDINELLI. E' già stabilito al primo e al secondo titolo che abbiamo approvato.

PRESIDENTE. E la Commissione?

BIANCO. La Commissione è contraria all'emendamento per le ragioni esposte dal Governo e anche perché la finalità di questi consorzi non è precisata; questo emendamento non riguarda i contadini; si parla di consorzi tra proprietari. Che attività svolgeranno? Il proponente non lo ha detto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 37 bis.

(Non è approvato)

Passiamo all'articolo 38:

#### Art. 38.

##### *Indivisibilità ed inalienabilità dei lotti.*

« Per un periodo di 15 anni dalla immissione in possesso i lotti non possono essere alienati né suddivisi per atti tra vivi.

La cessione dei lotti nello stesso periodo può essere consentita dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia alle condizioni dell'originaria assegnazione, semprechè sia fatta a favore di altro lavoratore compreso negli elenchi previsti dall'art. 32. Qualsiasi patto in contrario è nullo di pieno diritto. »

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare sull'articolo 38.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'articolo 38 che pone un obbligo di indivisibilità delle quote assegnate, in cui quindi si comincia a porre il problema dei vincoli a cui deve essere sottoposto l'assegnatario, credo che dovremmo prima prendere in esame un articolo aggiuntivo, che è stato presentato ieri sera e a cui l'onorevole Cacopardo ha anche proposto taluni emendamenti; mi riferisco all'articolo 29 bis, che è stato ieri sera proposto dagli onorevoli Alessi, Barbera Luciano, D'Antoni, Bevilacqua, Di Martino, Monastero, Montemagno, e nei confronti del quale sono stati presentati degli emendamenti dal collega Cacopardo. Se la Commissione l'ha già esaminato sarebbe bene discuterlo; così potremo stabilire sin d'ora i vincoli a cui deve essere sottoposto il proprietario.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 29 bis, che è stato presentato ieri sera dagli onorevoli Alessi, Barbera Luciano, D'Antoni, Di Martino, Monastero, Bevilacqua, Montemagno:

Art. 29 bis.

« Dalla data in cui i piani di conferimento o loro singole parti diventano esecutive, i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia che provvede alla loro assegnazione a norma degli articoli seguenti.

L'assegnazione è, in ogni caso, soggetta ad un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa.

Per il periodo di venti anni qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente

per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto.

Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari né di esecuzione forzata, se non a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo o, nell'ipotesi di enfeusì, prima di avere esercitato il riscatto, subentrano i discendenti in linea retta ed in mancanza il coniuge non legalmente separato per sua colpa, semprechè abbiano i requisiti richiesti dal successivo articolo 32.

In caso contrario il terreno ritorna nella disponibilità dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia per essere destinato a nuova assegnazione e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad una indennità nella misura dello aumento di valore conseguito dal fondo per effetto di miglioramenti apportati dal loro dante causa, nonchè, nel caso di assegnazione in proprietà, ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal dante causa. »

Comunico che gli onorevoli Cacopardo, Caligian, Landolina, Faranda e Sapienza hanno presentato a questo articolo i seguenti emendamenti:

*sostituire nel primo comma alle parole:*

« i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia » *le altre*: « dei terreni che ne formano oggetto dispone l'Ente per la riforma agraria in Sicilia »;

*sopprimere il secondo comma:*

*sostituire, nel quinto comma, alle parole:*

« di avere pagato l'intero prezzo o, nella ipotesi di enfeusì, prima di avere esercitato il riscatto » *le altre* « che sia trascorso il termine di anni 20 di cui al capoverso secondo ».

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare sull'articolo 29 bis e sugli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. In ordine al contenuto dell'articolo 29 bis devo fare presente che il testo di questo articolo deve essere coordinato con alcuni articoli

già approvati, e soprattutto con il testo degli articoli 30 e 31. L'articolo 30 dispone alcune norme sulla definitiva esecutorietà del piano di conferimento, e precisamente che i piani di conferimento diventano esecutivi, per la parte non impugnata, dopo trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e per quella impugnata dalla data di pubblicazione sulla medesima delle decisioni dell'Assessore all'agricoltura; quando è divenuto esecutivo, il piano ha effetto verso i proprietari. Ciò significa che il proprietario ha perduto la disponibilità, dal punto di vista giuridico, del terreno soggetto al piano di conferimento.

Inoltre in questo articolo si dice che dalla data in cui le singole parti del piano divengono esecutive, il proprietario deve continuare a provvedere alla gestione, fino allo scadere dell'annata agraria; ed era doveroso dirlo perché, tolta la disponibilità giuridica del fondo soggetto a conferimento, bisognava pure dire che dovesse provvedere alla gestione e in che modo.

Inoltre, per quanto riguarda le norme di gestione, all'articolo 31 noi abbiamo aggiunto che i terreni per cui i piani di conferimento sono divenuti esecutivi vengono ripartiti in lotti a cura dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia. Cioè la disponibilità dei terreni perduti dal proprietario è acquisita dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia. Al successivo articolo, in cui si parla della consegna agli assegnatari, si dice che il verbale di sorteggio agli assegnatari viene trascritto a carico del proprietario. Con questo si determina definitivamente, anche in confronto di tutti i terzi, la consacrazione nei pubblici registri immobiliari del passaggio della proprietà dello assegnatario al proprietario.

Pertanto, ritengo che in rapporto a questi articoli già votati debba accogliersi l'emendamento Alessi con le modifiche proposte dall'onorevole Cacopardo.

In sede di coordinamento, vedremo dove questo articolo potrà essere più opportunamente inserito perché forse non si può lasciarlo in un unico testo, ma bisognerà sistemerne le parti, là dove debbono essere collocate. Questo è compito della Presidenza e lo si farà in sede di coordinamento.

Nel secondo comma dell'articolo 29 bis si stabilisce che « l'assegnazione è in ogni caso soggetta al periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa ». Io lascerei

questo comma che è in relazione ad analoghe disposizioni contenute nella legge della Sila e nella legge stralcio.

Il terzo comma stabilisce che « per il periodo di venti anni qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato è nullo di diritto ».

Questa questione è regolata anche dallo articolo 38, di cui si è chiesta la sospensiva; bisogna coordinare questo articolo con l'articolo 38 per stabilire che non solo non si possono vendere i songoli lotti, ma non si possono neanche suddividere. Dobbiamo, quindi, abbinnare il vincolo della inalienabilità con quello della indivisibilità.

Al comma successivo proporrei di dire: « durante lo stesso termine, ai diritti dello assegnatario si applica il disposto dell'articolo 38, della legge 12 maggio 1950, numero 230 », in sostituzione dell'espressione: « durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari ».

Preferirei che si facesse riferimento alla legge nazionale per evitare quei dubbi e perplessità, che anche l'onorevole Ausiello ieri sera manifestava, sulla potestà nostra di svincolare da una normale esecuzione e da una normale perseguitabilità per via di provvedimenti cautelari o esecuzione forzata, questi beni che dovrebbero a norma della procedura civile e del Codice civile costituire una comune garanzia del creditore.

Al comma successivo si stabilisce che, se l'assegnatario muore repentinamente, i suoi eredi non possono subentrare se non abbiano i requisiti voluti dall'articolo 32. Siccome questa è una norma identica a quella della legge della Sila, anche qui, per evitare un dubbio manifestato ieri sera dall'onorevole Ausiello, ritengo che sarebbe opportuno applicare la norma nazionale, perché si potrebbe pensare a una modifica del diritto successoria. E allora la forma sarebbe questa: « Quando l'assegnatario muore prima che sia trascorso il termine di anni 20 si applica la norma di cui all'articolo 19, primo comma della legge 12 maggio 1950 » (cioè della legge della Sila) « Ove i discendenti in linea retta, o in mancanza il coniuge non legalmente separato per sua colpa non abbiano i requisiti richiesti dal successivo articolo 32, il lotto ritorna nella disponibilità dell'Ente per la

riforma agraria in Sicilia, per essere destinato a successiva assegnazione ».

Con queste modifiche da me proposte, credo che l'emendamento possa essere approvato, salvo a collocare le singole parti, per ragioni di sistematica legislativa, là dove più esattamente debbono essere collocate.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Io non ho potuto ascoltare, perchè ero impegnato in una riunione della mia Commissione, la prima parte dell'esposizione dell'Assessore La Loggia.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho detto che accettavo i tuoi emendamenti.

CACOPARDO. Mi pare che qualcuno di essi contrasti con il principio di fare riferimento alla legge sulla Sila.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Quelle sono le mie proposte.

CACOPARDO. Va bene; ma se ci sono questi emendamenti?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non capisco; mi vuol chiarire il suo pensiero?

CACOPARDO. In sostanza, il mio primo emendamento riguarda la sostituzione di una espressione; cioè, al posto dell'espressione « i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia », si dovrebbe...

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Su questo sono d'accordo.

CACOPARDO..... usare l'espressione « dei terreni che ne formano oggetto dispone lo Ente per la riforma agraria in Sicilia.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E siamo d'accordo. Ho spiegato perchè.

CACOPARDO. Poi c'è un emendamento soppressivo del secondo comma.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per questo ho dichiarato che insisto sull'emendamento Alessi.

CACOPARDO. C'è poi un altro emendamento per quanto riguarda la parte che si riferisce alle successioni, col quale proponiamo di sostituire nel quinto comma dello

articolo 29 bis alle parole « di aver pagato l'intero prezzo o, nella ipotesi di enfeuse, prima di avere esercitato il riscatto » le altre « che sia trascorso il termine di anni 20 di cui al capoverso secondo ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questo l'ho accettato, anche il termine di anni venti.

CACOPARDO. Ma non mi pare che si possa conciliare con quell'altro richiamo alla legge sulla Sila.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sì, si può conciliare.

CACOPARDO. Salvo a coordinarlo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' già coordinato. Non ci sono dissensi. L'unica divergenza è sul secondo comma cioè sul periodo di prova.

CACOPARDO. Anche sul resto, sul richiamo alla legge della Sila non sono d'accordo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Deriva da un motivo di perplessità costituzionale.

CACOPARDO. Io prendo atto del consenso del Governo per quanto riguarda il mio primo emendamento; è però opportuno che io lo delucidhi brevemente all'Assemblea. In sostanza il fine di questo emendamento è quello di evitare che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia possa diventare il titolare soggettivo di un complesso patrimoniale, che sarebbe rappresentato dai beni scorporati. Ciò perchè, secondo lo spirito della legge, per le sue finalità, questo Ente dovrebbe avere una funzione strumentale, quella cioè di far sì che questi beni tolti agli originari proprietari siano destinati nella maniera stabilita dalla legge. Non è una questione puramente formale, nè credo che questo concetto incida sulla questione sostanziale della destinazione di questi beni, perchè, siano essi assegnati in un modo o nell'altro in proprietà o in enfeuse, è certo che debbono andare ai contadini.

I contadini, divenuti proprietari di queste terre, debbono utilizzarle trasformandole e disimpegnando determinati doveri, e in rapporto a questi doveri, alla cui osservanza sono chiamati i nuovi titolari della proprietà, vi sono interventi amministrativi che possono

modificare lo stato di fatto creato dall'atto originario.

Pertanto, non mi pare opportuno accettare il concetto che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia possa e debba essere titolare di un patrimonio proprio, perchè ciò, fra l'altro, oltre ad implicare l'assunzione di oneri immediati, comporterebbe una notevole complicazione della impalcatura di questo Ente, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. In materia di enti abbiamo tutti una larga esperienza, e sappiamo che, dove la attività di essi abbraccia una sfera di carattere patrimoniale esteso, possono avvenire abusi, e, nella ipotesi più innocente, si possono creare impalcature sproporzionate ai fini che l'Ente deve realizzare, e che determinerebbero un impiego di somme eccessive, rispetto a quelle necessarie perchè l'Ente disimpegni le sue funzioni.

In una riunione di carattere preliminare, tenuta nella Sala rossa, si sono fatte delle obiezioni di carattere giuridico a questo mio ordine di idee, che ora viene confortato dalla adesione dell'amico La Loggia, il quale oltre ad essere autorevole come Assessore, lo è anche come giurista. E' questo, quindi, un consenso che mi dà un duplice appoggio.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' d'accordo anche l'onorevole Ausiello, che è anche egli un giurista.

CACOPARDO. Si sosteneva, da parte di coloro che non condividevano la mia tesi, che non fosse concepibile l'intervento di un soggetto diverso dal vecchio proprietario che perde la proprietà e diverso dal nuovo destinatario del diritto di proprietà (o di quello di enfeusis che al posto del vecchio diritto di proprietà si viene a formare); si diceva che non è concepibile la esistenza di un ente che possa disporre di un diritto senza esserne titolare.

L'obiezione fondamentale era questa, e io la esaminò per la eventualità che la ponga a se stesso qualche altro componente dell'Assemblea.

Non mi pare che questa obiezione possa avere eccessivo rilievo, anche perchè è ormai chiara nella teoria generale del diritto la netta distinzione tra i due aspetti di esso: la titolarità e la disponibilità. E vi sono un'infinità di casi previsti dalla legge comune, in

cui la titolarità di un diritto, che un determinato soggetto perde, può rimanere sospesa sino a quando non si identifichi il nuovo titolare. Si verificano ipotesi del genere nel caso delle successioni ereditarie; esiste una tipica ipotesi nel caso della espropriazione, esistono ipotesi di scissione della disponibilità della proprietà nel caso di usufrutto e di locazione; c'è anche un periodo di vacanza nella titolarità di un diritto, nella vendita sottoposta a condizione sospensiva. Quindi, in un gran numero di casi, l'atto di trasferimento passa attraverso una fase intermedia in cui resta incerta la persona del nuovo titolare. Pertanto, dal punto di vista giuridico penso che la obiezione, che, peraltro, l'onorevole La Loggia aveva ritenuto potesse essere motivo di discussione, possa essere abbandonata.

Ciò posto, a me pare che questo mio emendamento si possa accettare. In caso contrario — mi sembra — non avrebbe avuto alcun significato il rigetto di quell'articolo che la Assemblea non ha accolto ieri.

Infatti, se si accettasse quella formula del trasferimento che è usata nel testo dell'attuale articolo 29 bis, si accetterebbe il concetto dell'amico Castrogiovanni, ma peggiorandolo, perchè in sostanza se noi avessimo ritenuto opportuna la creazione di un nuovo soggetto giuridico titolare di questo complesso di beni, soggetto diverso dal vecchio titolare che perde la terra e dal nuovo che l'acquista, la formula che avrebbe offerto maggiore garanzia sarebbe stata quella della creazione di un demanio regionale; in tal modo, intanto, non si sarebbe specificato il concetto che titolare di questi beni poteva diventare l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, e il patrimonio dei beni scorporati avrebbe avuto il suo titolare direttamente nella Regione, che, come tale, indubbiamente offre garanzia infinitamente maggiore di quella che può offrire un ente, quale è l'E.R.A.S., che può essere creato per una determinata finalità e può avere assegnate dalla legge determinate funzioni.

E passo al secondo emendamento, sul quale l'onorevole La Loggia non è d'accordo con me.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sul la soppressione del secondo comma.

CACOPARDO. Il secondo comma è congegnato in questi termini: « L'assegnazione è in ogni caso soggetta ad un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa ».

Non mi pare opportuno mantenere questo comma, perché non vedo quale significato avrebbe dal punto di vista di quel controllo a cui il nuovo soggetto del diritto di proprietà o di enfiteusi è sottoposto; infatti, è indubbio che chi viene ad assumere la titolarità della terra scorporata ha l'obbligo di migliorarla e di attuare un piano di trasformazione che è prescritto da parte di un ufficio pubblico.

Ed allora, che ragion d'essere ha il periodo di prova? Sempre, anche prima che de corra il triennio e dopo che il triennio sia decorso, l'autorità amministrativa, che controlla il nuovo titolare della terra, ha possibilità di infirmare il suo diritto in funzione del mancato adempimento degli obblighi che nascono dal disciplinare.

Mi pare, quindi, che questo concetto della prova triennale non aggiunga e non tolga niente, e serva soltanto a creare una confusione; il periodo di prova è ammissibile, lad dove si tratti di consolidare un rapporto di lavoro, in cui il lavoro si estrinseca attraverso la prestazione della mano d'opera; ma, dove la mano d'opera ha una propria obiettivazione, una propria specificazione in un'opera legata all'attuazione di un determinato programma ed affidata alla libera iniziativa del lavoratore, che ne è investito, questo periodo di prova, che, peraltro, agli effetti sostanziali non avrebbe alcun significato, si ridurrebbe ad una affermazione di principio negativa, come se si dovesse introdurre una forma più rigorosa di limitazione alla opera dell'enfiteuta o all'opera del nuovo proprietario nella trasformazione della terra, mentre, in sostanza, questo controllo, questo obbligo di attuare un determinato programma, esiste indipendentemente dal periodo triennale di prova. E allora quale significato in definitiva questo periodo triennale verrebbe ad assumere? Non ne avrebbe nessuno, perché al periodo di prova non si ricollega alcuna speciale valutazione della funzione del lavoratore, e perché la prova è soltanto...

FRANCHINA. E' in contrasto con una norma generale.

CACOPARDO... rappresentata dall'adempimento o meno degli obblighi che sono connessi ad un determinato programma. Quindi, la prova dura quanto dura l'obbligo da parte dei nuovi titolari della terra a realizzare il programma che sono chiamati ad attuare; programma che, ripeto, essi sono chiamati ad attuare con una libertà di iniziativa che trova la sua limitazione soltanto nella osservanza del disciplinare.

Per queste ragioni insisto nel mio emendamento soppressivo.

FRANCHINA. Siamo d'accordo. E' in contraddizione con una norma che abbiamo testé votato, all'articolo 36.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Mi pare chiaro.

PRESIDENTE. Sarebbe più opportuno votare comma per comma.

CACOPARDO. Esatto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' opportuno un chiarimento in rapporto agli articoli già approvati.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo articolo e sugli emendamenti.

BIANCO. La Commissione accetta tutto lo articolo 29 bis nella formulazione proposta dall'onorevole La Loggia, però ritiene che il secondo comma sia in contrasto con l'articolo 36 che abbiamo già votato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Quello del periodo di prova?

BIANCO. Nell'articolo 36, infatti, si tratta della persistente inosservanza dell'obbligo di miglioramento, e l'argomento è disciplinato in senso molto più largo. Qui parliamo di un periodo di prova di tre anni.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Inoltre c'è poi la possibilità.....

BIANCO. Le migliorie, onorevole La Loggia, devono essere fatte immediatamente, perché o esse si iniziano col piano di miglioramento o non si iniziano; se si iniziano, in tre anni si potrebbero anche realizzare. Quindi la Commissione è per la soppressione del secondo comma.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Si è votato nella seduta di ieri su un punto che ad un determinato, ad un folto gruppo di deputati, sembrava fondamentale perché la riforma portasse i suoi effetti nell'avvenire. Sfortunatamente la votazione di quel tale emendamento è andata a male. In conseguenza di ciò, vi furono ieri sera lunghe discussioni, a conclusione delle quali venne presentato un nuovo emendamento, del quale l'onorevole Alessi è il primo firmatario ed in cui si stabilisce che i terreni espropriati ai proprietari saranno trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Questo emendamento è stato presentato nella seduta di ieri ed il Governo aveva preso parte anche alla sua materiale redazione.

Si disse quindi all'Assemblea: non votiamo favorevolmente al trasferimento al demanio delle terre conferite, voteremo domani sera il loro trasferimento all'Ente per la riforma agraria in Sicilia. Evidentemente chi scrisse l'emendamento, chi lo consigliò, chi lo produsse, ritiene, io credo, che questa Assemblea sia affetta da una particolare ingenuità, perché, se ieri si era contro il demanio, evidentemente non si poteva voler sostituire (come giustamente ha rilevato l'onorevole Cacopardo) al « demanio » l'Ente per la riforma agraria in Sicilia il quale avrebbe acquisito in questo modo lo stesso carattere del primo ed avrebbe dovuto esercitare lo stesso controllo, peggiorando in questo modo il sistema, come giustamente l'onorevole Cacopardo oggi sostiene.

L'emendamento, quindi, che questa sera è in discussione, non è nuovo; io non mi dingo che sia stato presentato, ma dichiaro che voterò contro di esso perché, pur ritenendo che in effetti i terreni conferiti debbano passare all'Ente per la riforma agraria, dal mio punto di vista ho una recriminazione politica da muovere, e la recriminazione è la seguente: se l'onorevole La Loggia, materiale redattore di questo emendamento, è — come io non dubito che sia — un giurista, si sarebbe potuto accorgere fin da ieri sera che qualcosa non andava, anziché accorgersi di essere giurista stasera, e di non esserlo stato ieri. Il mio consiglio è che lo sia co-

stantemente, così come è all'altezza di fare.

Quanto al primo firmatario, onorevole Alessi, vorrò ricordare che l'onorevole Finocchiaro Aprile (allora l'onorevole Alessi era Presidente della Regione) gli disse da questa tribuna: « Onorevole Alessi, si metta in testa che la migliore furberia è quella di non essere furbi ». Ora io, amichevolmente, senza risentimento, ma serenamente dico così: questo nuovo emendamento predisposto con l'obietto pieno di fare bocciare l'altro, credendo di avvelersi dell'ingenuità di taluni o di tutti.....

MONASTERO. Per carità non dica questo, onorevole Castrogiovanni. Non ce l'aspettavamo da lei queste parole.

VERDUCCI PAOLA. In certo senso sono offensive per i colleghi.

CASTROGIOVANNI... ieri sera non avrebbe dovuto essere presentato. Ieri sera io compresi subito la mossa ed oggi ripeto: il miglior modo per essere furbi è quello di non esserlo affatto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. In effetti, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, è vero che ieri sera, nello sforzo, non nuovo durante questo lungo cammino, di trovare una soluzione che fosse soddisfacente per tutti, io partecipai ad una riunione nel corso della quale mi sforzai di redigere un testo — quello che poi fu sottoscritto da parecchi deputati presentatori —, atto a raccogliere i consensi degli uni e degli altri. Per la verità il tentativo non fu fortunato, perché quel testo non fu accettato né dai colleghi del Blocco del popolo, i quali si riservarono di prendere in esame il problema dopo che la votazione fosse avvenuta, né dall'onorevole Castrogiovanni in ispecie, il quale affermò di non potere aderire a quello emendamento e, quindi, dichiarò che personalmente avrebbe insistito sull'emendamento presentato da lui e dagli altri sottoscrittori in precedenza. Diversa posizione assunsero gli onorevoli Napoli e Marotta, i quali dichiararono che avrebbero aderito all'emendamento presentato dagli onorevoli Alessi ed altri colleghi della Democrazia cristiana.

L'emendamento fu, vorrei dire, improvvisato, perchè fu redatto pochi minuti prima che l'Assemblea tornasse a riunirsi ed in quelle condizioni di trambusto in cui qualche volta si svolgono le riunioni al difuori di quest'Aula. L'emendamento — secondo la opinione da noi manifestata, che non aveva trovato contropartita di impegni in nessun gruppo salvo che in quello della Democrazia cristiana, alcuni esponenti della quale avevano peraltro sottoscritto l'emendamento stesso — l'emendamento, dicevo, fu presentato subito dopo o durante la votazione dell'emendamento relativo alla creazione del demanio regionale. Quando fu distribuito, il collega Cacopardo — il quale aveva manifestato una sua idea divergente, nel senso che dovesse più opportunamente dirsi che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia disponeva dei terreni, e non che essi gli venissero trasferiti — presentò un emendamento in questo senso. Questa mattina poi l'emendamento è stato posto all'esame dei membri del Governo e dei membri di vari altri gruppi, e si è d'accordo ritenuto che, in rapporto alla votazione già avvenuta e per mantenersi nello spirito della legge, fosse più opportuno addivenire alla dizione proposta dallo onorevole Cacopardo.

Poc'anzi ho sentito affermare da parte del collega Castrogiovanni, con meraviglia e disappunto, che tutto ciò sarebbe il frutto di non so quali furberie. A tali affermazioni ritengo di non dovere rispondere che con questo mio disappunto e con questa mia meraviglia. Il contegno di ciascuno in questa Assemblea può essere valutato dal lungo periodo nel quale siamo stati insieme, e dalle risultanze degli atti. Quindi i commenti ed apprezzamenti che riguardano la mia persona non mi toccano assolutamente, nè mi costringono a rettifiche o a giustificazioni poichè ci sono gli atti, ci sono tre anni e mezzo di attività svolta in Assemblea che le rendono superflue.

FRANCHINA. Questo a titolo personale, ma nel merito?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Indubbiamente lei aveva il diritto di cambiare parere, ma qui la cosa è diversa.

MONASTERO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. A nome anche dei miei colleghi, firmatari dell'emendamento, io sento il dovere di protestare per quanto è stato affermato dall'onorevole Castrogiovanni, sia nei riguardi dell'Assemblea che è stata tacitata di ingenuità, sia nei riguardi dei presentatori che si presume siano stati tanto furbi da celare perfino la loro furberia. Tutti noi abbiamo preparato, firmato e presentato questo emendamento, con l'esclusiva intenzione di non trasferire la terra nè a un demanio, nè, sotto forma di proprietà ad un Ente che si chiami « E.R.A.S. » o in altro modo; ma, sinceramente, eravamo animati dal desiderio e ne abbiamo fatto esplicita richiesta nell'emendamento stesso, che la terra passasse direttamente in proprietà ai contadini. Soltanto nel breve periodo che i giuristi chiamano « *vacatio legis* », in questo solo momento l'Ente per la riforma agraria in Sicilia sarebbe divenuto proprietario dei terreni che avrebbe poi, al più presto, trasferito in proprietà ai contadini. Si tratta, quindi, di un periodo molto limitato.

Proprio in considerazione di ciò, devo aggiungere, abbiamo ritenuto che l'emendamento dell'onorevole Cacopardo, Caligian ed altri — inteso a sostituire alla dizione « i terreni sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia » l'altra « dei terreni dispone l'Ente per la riforma agraria in Sicilia » — fosse più aderente alle nostre intenzioni e quindi lo abbiamo accettato, perchè corrispondeva maggiormente ai fini che ci eravamo proposti.

FRANCHINA. L'onorevole Cacopardo ha anche proposto la soppressione del secondo comma.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho partecipato ieri sera, non in forma permanente, ma in forma saltuaria, ai lavori di coloro i quali hanno preparato l'emendamento che poi fu ieri presentato, e che reca, come prima firma, quella dell'onorevole Alessi. In quella riunione si discusse ampiamente sulla differenza tra la dizione proposta dall'onorevole Cacopardo « dispone l'Ente per la ri-

forma agraria in Sicilia » e l'altra « sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia ». Ebbene, c'è un abisso, una completa diversità di contenuto fra l'una e l'altra, ed anche l'onorevole Assessore alle finanze lo ha esplicitamente ammesso. Tutti i firmatari — ed io mi riferisco ad una conversazione avuta con l'onorevole Alessi — furono concordi nel sostenere la opportunità di adottare la seconda formula perché il proprietario, una volta conferitata, non doveva più avere alcun rapporto con la proprietà espropriata.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E così sarà fatto.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ed infatti, quando io sostenevo che l'aspetto fondamentale della questione consisteva appunto nel modo in cui la terra doveva passare dal vecchio proprietario al contadino — perchè io ritengo, e ne ho sempre fatto una questione fondamentale, che l'enfiteusi debba svolgersi non tra il proprietario e il contadino, ma tra l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ed il contadino — mi fu risposto in maniera esplicita sia da parte dell'onorevole La Loggia, sia da parte dell'onorevole Alessi: ma certo, si farà in questo modo; dato che la proprietà si trasferisce all'E.R.A.S. non potranno esservi enfiteusi indirette, perchè sarà l'E.R.A.S. che farà le concessioni.

CACOPARDO. E lo può fare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. No, non lo può fare.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ed ora si viene a dire che non è mutato nulla; non è esatto che si dica questo. Da ieri a stamane si è cambiato parere.

MONASTERO. No, assolutamente no!

CRISTALDI, relatore di minoranza. Quello che io affermo risponde a verità. (Interruzioni)

Ieri si è voluto dare all'emendamento un significato, oggi si è cambiato parere, onorevoli colleghi.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ella non si rende conto abbastanza del significato giuridico di queste cose; Ella non ha percepito.....

CRISTALDI, relatore di minoranza. Io mi rendo conto delle cose secondo quello che la mia percezione mi consente. Del resto la mia interpretazione coincide perfettamente con quella che lei stesso, onorevole La Loggia, ha sostenuto e cioè che non si intendono trasferire all'Ente per la riforma agraria i terreni conferiti. Non c'è dubbio che un trasferimento della proprietà non avviene.

Che l'E.R.A.S. dispone della proprietà non significa che essa gli è stata trasferita.

VERDUCCI PAOLA. Ma non si può disporre di quello che non si ha.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Io tornero a chiedermi: è stato detto o no che non si vuole il trasferimento all'E.R.A.S. dei terreni scorporati, e che l'E.R.A.S. non ne diverrà proprietario? E' stato detto o non è stato detto? O sono io che non arrivo a percepire?

CACOPARDO. Sì! E' stato detto.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ed allora io ho percepito esattamente. Dare allo Ente per la riforma agraria la facoltà di « disporre » non equivale a trasferire ad esso la proprietà della terra scorporata. Tutto ciò vuol dire che non ha luogo quella rottura di rapporti, secondo la quale i beni dei proprietari si trasferiscono all'Ente per la riforma agraria e, successivamente, da questo al contadino; vuol dire che voi siete per il rapporto diretto tra proprietario e contadino. (Interruzioni)

Ed allora, a questo punto, tornano a prospettarsi due aspetti fondamentali del problema!

Anzitutto se l'Ente per la riforma agraria non diventa proprietario dei terreni ed il proprietario, quindi, non sarà scorporato, quale sarà l'utilizzazione del finanziamento dello Stato? In secondo luogo — e qui mi rivolgo soprattutto agli onorevoli Monastero ed altri che hanno presentato due emendamenti con i quali vorrebbero evitare che l'enfiteusi si svolga tra il proprietario e il contadino — in qual modo la terra può essere concessa in enfiteusi al contadino, senza l'intercorrere di un rapporto diretto con il proprietario se prima questa terra non passa dal proprietario all'Ente per la riforma agraria in Sicilia?

Su questi due punti si compendia il pro-

blema fondamentale, perchè, adottando un simile metodo, il rapporto, che nel caso della assegnazione dovrà svolgersi direttamente tra proprietario e contadino, si svolgerà, anche nel caso della concessione in enfiteusi, in guisa analoga; non può stabilirsi un rapporto fra ente pubblico ed enfiteuta, se prima lo ente pubblico non diventi proprietario della terra concessa.

MONASTERO. Mettetevi d'accordo tra voi giuristi.

PRESIDENTE. E' possibile che l'Ente per la riforma agraria acquisti la figura del mandatario legale che esegue, ma il trasferimento avviene sempre direttamente tra proprietario e contadino.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. E chi resta direttario? Sempre il proprietario!

PRESIDENTE. Sì, il proprietario!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Ed allora basta! Io debbo restare calmo fino a che non si equivoca, ma qui si equivoca! E' questo il punto fondamentale: direttario resterà il proprietario! Il contadino sarà l'enfiteuta del proprietario se i terreni non verranno trasferiti all'Ente per la riforma agraria.

Se questo risponde al suo pensiero, onorevole Monastero, se è questo lo spirito degli emendamenti che Ella ha presentato, se è questa la sua interpretazione al mandato che le hanno commesso i coltivatori diretti, dica pure che ha cambiato parere, ma non che questo di oggi è il suo stesso pensiero di ieri. Ieri lei mi diceva: abbiamo escluso ogni rapporto diretto tra proprietario ed enfiteuta; il rapporto deve svolgersi attraverso l'E.R.A.S..

Ed allora perchè oggi ricusa il solo mezzo che permette di conseguire quel fine?

MONASTERO. Questa è una sua interpretazione!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non è vero. Ella ha sentito quale è stato il parere dell'onorevole Presidente dell'Assemblea, il quale con la sua competenza giuridica ha ammesso che la mia tesi è esatta. Ma non ci vuole molto a capirlo! Se lei ha dei dubbi chieda una sospensione! Io le dico, che, votando in favore dell'emendamento Cacopardo, Caligian ed altri, Ella impedirebbe che si possa svolgere un rapporto di enfiteusi tra l'Ente per

la riforma agraria e contadini; il rapporto si svolgerà sempre tra proprietari e contadini ed a questo io sono contrario.

MONASTERO. Se questa è l'interpretazione esatta dell'emendamento anch'io sono contrario.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Ma non c'è dubbio che è questa! Per i motivi che oggi ho esposto, io sin da ieri, pur aderendo all'emendamento — perchè, anche se non lo firmammo, aderimmo tutti all'emendamento — posso questa sola eccezione: che il rapporto non si svolgesse direttamente fra proprietari e contadini. L'onorevole La Loggia mi assicurò che niente di quanto temevo si sarebbe potuto verificare.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. E glielo confermo; soltanto lei non lo sa intendere. Che posso farci?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Intanto c'è anche il Presidente dell'Assemblea che non lo sa intendere! Lo sa intendere lei soltanto. Mi meraviglia una cosa: se è vero che non v'è diversità fra i nostri punti di vista, perchè non aderisce anche lei a che si mantenga la formula concordata ieri sera? Oggi si intende cambiare non la forma, ma la sostanza; non c'è persona che non sappia che fra trasferimenti in proprietà e facoltà di disporre c'è una differenza non solo formale, ma sostanziale; e questo lo hanno confermato tutti gli oratori che si sono succeduti alla tribuna. E poi, vi dico francamente, onorevoli colleghi, mi sembra che fra l'Assessore e noi si stia originando un fatto personale.

BONFIGLIO. Un fatto personale? E perchè? Qui c'è un fatto sostanziale.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. L'Assessore insiste nel dire che io non sono capace di intendere e ciò, quindi, diventa fatto personale.

Comunque, a parte tali considerazioni, io debbo protestare; non si fa perdere una giornata di tempo a un gruppo di persone per concordare un testo e giungere a determinati risultati, quando si ha paura di una votazione, per noi, alla votazione successiva, tornare indietro e modificare quello che si è fatto!

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Vorrei ricordare che noi abbiamo accantonato la questione dell'enfiteusi; ritengo quindi che anche l'articolo in esame debba essere accantonato.

Può anche ammettersi che intercorra un rapporto diretto fra proprietario e contadino, purché la legge stabilisca in modo chiaro i termini dell'enfiteusi.

Noi siamo per l'enfiteusi.

BIANCO. Ma su questo deve decidere la Assemblea!

NICASTRO. Se si stabilisce che i proprietari devono soltanto « conferire » all'Ente per la riforma agraria, noi ci batteremo perché i terreni siano trasferiti in enfiteusi coatta a determinate condizioni. Ed allora io ritengo che la questione debba essere accantonata e che si debba discutere prima di questo il problema dell'enfiteusi.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Mentre l'onorevole Cacopardo illustrava il suo emendamento, io ho detto in una interruzione: « A poco a poco la terra resterà nelle mani del proprietario »; mi sembra infatti che, a poco a poco e gradualmente, proprio a questo si tenda. Io mi domando: come mai l'onorevole La Loggia, che ha preparato l'articolo 29 bis, nel testo di cui ieri sera è stata data lettura e che è stato firmato dagli onorevoli Alessi, Barbera Luciano, Bevilacqua, D'Antoni, Di Martino, Montemagno, abbia accettato oggi con tanta semplicità, e con l'aria di non modificare alcunchè, l'emendamento degli onorevoli Cacopardo ed altri, in cui si stabilisce non già che i terreni sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria, ma soltanto che l'E.R.A.S. ne dispone. Mi sembra che la nuova situazione sia completamente diversa. Essa è stata discussa sotto l'aspetto giuridico ed io, lo ripeto, non sono né un giurista né un avvocato, ma mi sembra che molto giustamente l'onorevole La Loggia, in polemica con l'onorevole Cacopardo, sostenne d'accordo in ciò con l'onorevole Alessi e con altri deputati presenti (io partecipavo a titolo di osservatore alla riunione), che non si può avere la disponibilità senza trasferimento, poiché, in caso contrario, ove cioè i terreni non venissero trasferiti all'Ente per la riforma agraria, la proprietà resterebbe nelle mani del pro-

prietario. Sorgerebbe quindi un inconveniente che l'onorevole Monastero ripete di non volere: ove si stabilisse di ricorrere all'enfiteusi, il rapporto enfiteutico intercorrerebbe tra l'antico proprietario ed il contadino assegnatario.

Ma allora, onorevoli colleghi, vogliamo veramente annullare tutto il significato della riforma, lasciando la terra in proprietà, e praticamente in disponibilità, al proprietario? Mi sembra sia questa la portata dell'emendamento Cacopardo ed altri, emendamento che invece si vuol far passare come qualcosa di innocente, come qualcosa che non abbia soverchia rilevanza. L'emendamento Cacopardo, onorevoli colleghi, colpisce profondamente tutto il significato e l'attuabilità delle disposizioni fin qui votate della legge. Quindi ritengo che la proposta avanzata da qualche collega, di riesaminare nel suo insieme la situazione, sia da accogliere.

CACOPARDO. Signor Presidente, se non ci sono altri oratori che desiderano penetrare nell'intimità del mio pensiero, vorrei io svelarlo nella maniera più aperta. Chiedo pertanto di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi pare che ci sia motivo di drammatizzare. La puntualizzazione di fatto compiuta dall'onorevole Potenza corrisponde perfettamente al vero. Molti contrasti vi furono ieri, nella seconda riunione tenuta nella Sala rossa, circa la correttezza giuridica di una formula, la quale, anziché trasferire all'Ente per la riforma agraria la proprietà dei terreni conferiti, ne trasferisse soltanto la disponibilità. Venne in discussione questo punto di carattere giuridico: se fosse ammissibile, in un atto di trasferimento, un periodo di vacanza del titolare destinatario del diritto stesso. Io osservai che dal punto di vista giuridico la mia proposta non contrastava affatto con i principi di diritto, per cui si ammette il mandato conferito dalla legge ad un determinato organo per realizzare un determinato scopo. Oggi sono state manifestate alcune preoccupazioni circa la possibilità di realizzazione pratica di questa proposizione giuridica. Si obietta da parte dell'onorevole Potenza e da altri che la formula da me suggerita..... (Commenti - interruzioni - discussione nell'Aula).

PRESIDENTE. Prego, signori deputati, un po' di silenzio; si tratta di una questione importante.

CACOPARDO. A me sembra che non vi sia alcun motivo di allarme. Intendo chiarire il mio pensiero e quindi desidero essere ascoltato; perchè, se quei deputati che mi hanno mosso delle obiezioni discutono di altro nel momento in cui io rispondo loro, è perfettamente inutile che io lo faccia. Passiamo alla votazione e non parliamone più.

Come dicevo, nel porre questa distinzione tra titolarità del diritto e disponibilità di esso, io davo come accertato che il diritto di proprietà dell'attuale titolare venga interamente perduto, nel momento in cui interviene la legge disponendo lo scorporo.

Conseguentemente la creazione di un soggetto intermedio, che si può anche definire, come brillantemente sosteneva il Presidente dell'Assemblea, un mandatario legale, che non diviene cioè titolare della proprietà, non implica che sopravvivano rapporti in cui sia impegnata la volontà dell'originario titolare del diritto, cioè del proprietario scorporato, in quanto ad effettuare il trasferimento, e a disporre del bene di cui questi non ha più il possesso, non è il proprietario, che interviene con un suo atto di volontà, ma l'organo creato dalla legge, cioè l'Ente per la riforma agraria. Quindi, la preoccupazione che ha determinato il concetto diverso dal mio, sostenuto dagli amici che mi hanno contraddetto, non ha assolutamente motivo di essere.

La formulazione da me proposta significa soltanto che la legge priva l'attuale proprietario dei beni, del diritto di proprietà sui beni medesimi. A disporre e ad identificare la nuova titolarità è chiamato l'Ente per la riforma agraria.

Nessuna preoccupazione, quindi, che possa sopravvivere la necessità di una ulteriore manifestazione di volontà da parte del proprietario scorporato; e, quindi, una ulteriore possibilità di azione negativa del proprietario, intesa ad eludere la legge, è assolutamente da escludere.

Per quanto riguarda l'assegnazione in proprietà, una volta trasferito il possesso, cioè, in altri termini, una volta avvenuto il conferimento, è all'Ente per la riforma agraria che compete assegnare ai contadini le terre conferite. Questo significa che non è il proprietario che può decidere se l'assegnazione debba

avvenire in proprietà o in enfiteusi, ma è lo Ente per la riforma agraria, quindi nel caso dell'assegnazione in proprietà l'obiezione non ha ragione di sorgere.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. E nel caso di concessione in enfiteusi?

CACOPARDO. Ora verrò ad esaminare il caso dell'enfiteusi. Mi dice l'onorevole Cristaldi... (*Commenti - discussioni nell'Aula*)

Ma insomma, onorevoli colleghi, se non mi permettete di dare dei chiarimenti su una questione così delicata e che ha suscitato contrasti, in apparenza profondi ma che, in sostanza, a mio parere, non hanno ragione di essere, continueranno ad esistere i motivi di equivoco, che credo si possano eliminare. Cristaldi, ti prego di seguirmi. L'obiezione ha motivo di essere là dove si tratti dell'enfiteusi. Su questo punto siamo d'accordo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Vuoi ripetere questo concetto, per favore?

CACOPARDO. Dicevo che, nel caso dell'enfiteusi, la preoccupazione dell'onorevole Cristaldi ha motivo di sussistere soltanto dal punto di vista psicologico, non dal punto di vista giuridico o pratico, per le ragioni che adesso esporrò.

Anzitutto il semplice fatto che a stabilire se un terreno debba essere concesso in enfiteusi o dato in proprietà è l'Ente per la riforma agraria, elimina il timore che in questa ulteriore operazione a carattere pratico il proprietario scorporato possa interferire.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. E chi resta direttario?

CACOPARDO. Rispetto alla questione del direttario sorge la prima difficoltà.

Voglio, anzitutto, far rilevare che l'articolo, isolatamente considerato, non stabilisce nulla di definitivo. Sono gli articoli seguenti che decidono; l'articolo 29 bis, infatti, stabilisce che l'Ente per la riforma agraria provvede alle assegnazioni in conformità agli articoli seguenti. Ed allora le ipotesi sono due; la prima è semplice e su questo non vi è obiezione: può accadere che l'Ente per la riforma agraria, nel momento in cui attribuisce il fondo in enfiteusi al contadino, stabilisca il canone e destini questo canone all'*ex proprietario*.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Al proprietario senza « *ex* ».

CACOPARDO. Facciamo prima questa ipotesi; poi vedremo se è possibile prospettare una ipotesi diversa.

Ammettiamo che l'Ente per la riforma agraria destini il canone al « proprietario ». In questo caso, sorge un motivo di allarme per la eventuale interferenza del proprietario.

Rispetto alla regolamentazione giuridica, per cui l'Ente per la riforma agraria ha piena capacità, secondo il concetto ipotizzato dall'attuale articolo e secondo la specificazione degli articoli seguenti, preoccupazioni non possono derivarne.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Io vorrei una risposta sola. Il direttario è sempre il proprietario o no?

CACOPARDO. Io te lo debbo dare tutta, la risposta.

FRANCHINA. Il proprietario è il direttario con poteri limitati; per esempio, non può esercitare la devoluzione.

CACOPARDO. Prego. Il modo con cui rispondere debbo stabilirlo io; voi, onorevoli colleghi, giudicherete se la risposta sia stata esauriente o meno.

Intanto lasciatemi rispondere.

Facciamo l'ipotesi più negativa, secondo le perplessità e le obiezioni prospettate dallo onorevole Cristaldi e da altri. E' da escludersi la preoccupazione che, costituendosi il rapporto diretto relativamente al pagamento del canone, tra l'*ex* proprietario e l'utilista — scelto dall'Ente per la riforma agraria con la regolamentazione imposta dall'Ente stesso, in conformità alla legge —, il proprietario creditore del canone possa interferire sulla destinazione culturale.

Se nella regolamentazione giuridica del tipo di enfiteusi è stabilito il principio per il quale al controllo delle colture, al controllo del miglioramento, al controllo di eventuali inadempienze il proprietario è estraneo, il pericolo che il proprietario, semplice destinatario di un canone, possa interferire nella gestione della terra, non credo possa esistere.

In altri termini, il canone enfiteutico non suppone la necessità di intervento nel processo tecnico della gestione della terra da parte dell'*ex* proprietario, ma include un sempli-

ce rapporto di credito del proprietario, che resta estraneo a qualsiasi altra ingerenza, poichè ogni controllo positivo dell'opera dell'utilista è sottratto al proprietario ed esercitato dall'Ente per la riforma agraria. Ed allora, a mio parere, anche in questa ipotesi non può esservi alcuna preoccupazione che una interferenza del proprietario possa originare delle incertezze per il domani dell'utilista. In questo caso, l'*ex* proprietario diverrebbe, praticamente, un livellario, cioè puro e semplice creditore di un canone.

Mi pare, allora, che il nostro apprezzamento debba avere altro carattere. Il nostro apprezzamento, cioè, non deve essere influenzato dalla preoccupazione che l'ingerenza del proprietario possa interferire infirmando la libertà del colono o dell'enfiteuta, libertà che è limitata soltanto dalla legge o dagli atti amministrativi da essa precisati.

L'unica considerazione che si può fare, circa l'opportunità o meno che il canone passi direttamente al proprietario, è di altro carattere: ci si può chiedere cioè: conviene che questo soggetto intermedio, l'Ente per la riforma agraria, acquisti una responsabilità di pagamento nei confronti dello antico proprietario ed assuma così una posizione di debitore nei confronti di esso? Questa soltanto è l'indagine, che, a mio, avviso, deve essere compiuta.

A questo punto è bene considerare con attenzione il testo dell'articolo emendato. Può affermarsi che la formulazione dell'articolo 29 bis, modificato dall'emendamento da me proposto, impedisca che il titolare del canone possa essere l'Ente per la riforma agraria?

MONASTERO. Non lo impedisce.

CACOPARDO. Precisamente. Non lo impedisce affatto, perché relativamente alla regolamentazione dei rapporti finanziari — se cioè il canone deve essere corrisposto al proprietario o all'Ente per la riforma agraria — indubbiamente non è escluso che la legge, la quale ha già privato il proprietario della possibilità materiale di disporre dei suoi beni, una volta sopravvenuto lo scorporo, possa essa stessa provvedere a risolvere il problema, di natura prettamente finanziaria, della corresponsione del canone.

Questo aspetto del problema riguarda soltanto il circuito economico che verrà a stabilirsi in conformità agli « articoli seguenti », di cui parla l'articolo 29 bis, nei quali verrà

determinato il criterio secondo il quale dovrà essere corrisposto l'indennizzo al proprietario.

Quindi, la formulazione dell'articolo 29 bis, così come noi la proponiamo, non esclude che, in funzione del circuito economico che si verrà a determinare in conseguenza dello scorporo, l'Ente per la riforma agraria possa assumere la veste di creditore del canone. L'articolo 29bis non esclude che ciò possa avvenire né ciò sarebbe assolutamente in contrasto con i principî di diritto. Si può bene ammettere che l'Ente per la riforma agraria, essendo mandatario legale abilitato a disporre di beni, di cui non può più disporre il proprietario, possa anche essere destinatario del canone. Di tutte le preoccupazioni prospettate da parte dei miei contraddittori, dunque, soltanto questa rimane: se, in definitiva, nel momento in cui l'utilista o il nuovo proprietario acquisisce la titolarità ed il possesso della terra, questa debba considerarsi pervenuta direttamente, ovvero per una nuova via che, partendo dall'antico proprietario arrivi fino a lui.

Quello che è certo è che in tutto ciò la volontà del proprietario non c'entra per nulla. Ed allora io ritengo che le preoccupazioni, sia di ordine pratico sia di carattere interpretativo della legge, non abbiano ragione di essere.

Mi sembra che i chiarimenti dati siano più che sufficienti per tranquillizzare quei colleghi, i quali hanno creduto di sollevare obiezioni alla formula da me suggerita. Ho chiarito quale sia stato il mio intendimento nello avanzare la proposta, e credo che nulla di pregiudizievole vi sia per i contadini assegnatari.

Si è anche parlato di una sostanza politica della norma in questione. Anche da questo punto di vista è necessario che chiarisca interamente il mio pensiero.

L'onorevole Alessi, quando si convinse che, dal punto di vista giuridico, le obiezioni che egli mi faceva — nel momento in cui io prospettavo la soluzione della quale discutiamo — non avevano fondamento, mi disse: dal punto di vista giuridico tu mi hai persuaso; dal punto di vista politico, per ciò che riguarda cioè l'obiettivo che la norma mira a raggiungere, no.

Chiarisco, allora, che le preoccupazioni di ordine pratico, che mi hanno spinto ad escogitare la formula sostenuta, sono unicamente le seguenti: attraverso l'emendamento propo-

sto, ho creduto di eliminare un inconveniente che mi è sembrato abbastanza grave; ho voluto impedire, cioè, che l'ente posto al centro della legge in esame, l'Ente per la riforma agraria, si trasformi in uno di quei ponderosi organismi, i quali, come titolari di un vasto patrimonio, di cui devono disporre e che bisogna eventualmente amministrare, possono commettere abusi.

Pertanto, mi sembra che, dopo i miei chiarimenti, le preoccupazioni manifestate dai colleghi non abbiano ragione di sussistere e che l'Assemblea possa votare tranquillamente l'articolo, nella formulazione da noi proposta.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che la questione sia stata già risolta, prima ancora di affrontare questo dibattito, il quale, a mio parere, non ha grande importanza politica, ma attiene soprattutto una questione di coerenza legislativa.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Perfettamente.

FRANCHINA. Noi non abbiamo mai, prima di questa sera, concepito la funzione dell'Ente per la riforma agraria in materia di assegnazione di lotti come un mandato proveniente dalla legge e svolto dall'Ente a titolo gratuito per conto delle parti, che di questo mandato dovrebbero avvantaggiarsi. Sotto una formulazione di diversi diritti e obblighi, che all'Ente competono nella estrinsecazione di determinate mansioni, noi lo avevamo concepito come un'ente accentratore di un determinato patrimonio, di cui sia immediatamente stabilito il fine e l'utilizzazione. In altre parole, noi avevamo concepito l'Ente per la riforma agraria come quel tale diaframma che nell'immediato periodo dell'attuazione della legge e senza possibilità di conservazione o di amministrazione avrebbe dovuto ricevere tutti i beni terrieri, conferiti, con il fine di distribuirli immediatamente ai vari assegnatari. Tanto ciò è vero che, nell'ipotesi di decadenza, a qualsiasi titolo, di un assegnatario dalla concessione, noi, per evitare persino la burocrazia di una amministrazione da parte di questo ente, stabilivamo che non si potesse dar luogo alla decadenza se prima non

fosse stato compiuto il sorteggio per l'attribuzione della quota al nuovo assegnatario.

Di tutto questo, io ritengo, v'è, peraltro, un riscontro preciso, dico preciso, nell'articolo 36 da noi votato, nell'articolo, cioè, in cui si stabiliscono le attività che l'assegnatario dovrà svolgere.

L'onorevole Cacopardo ha affermato — ed in effetti non si può negarlo — che, sia nel caso di concessione in enfiteusi, sia nel caso di concessione in proprietà, i rapporti di natura patrimoniale continuano ad intercorrere fra l'utilista e l'antico proprietario, che l'onorevole Cacopardo ha chiamato « direttario », ma che io non definirei in questo modo, perché il proprietario avrebbe perduto la facoltà di esercitare il diritto di devoluzione. In proposito voglio aggiungere che si è ritenuto opportuno accentuare presso un unico ente le estensioni conferite appunto per permettere che l'ente accentratore eserciti l'azione di devoluzione, e per questo soltanto.

Se tutto questo è vero, e non può non essere vero, sembra assurdo volere ridurre il particolare mandato che si intenderebbe affidare all'Ente per la riforma agraria, alla tutela ed al controllo del pagamento delle rate, nel caso di cessione in proprietà, o della corresponsione del canone, nel caso di cessione in enfiteusi.

Tale mandato dovrà esprimersi in funzioni ben più elevate; nell'articolo 36, ad esempio, noi abbiamo previsto che soltanto l'Ente per la riforma agraria, e non altri, può proclamare la decadenza di una concessione o per inottemperanza agli obblighi di miglioria o per il mancato pagamento delle rate di canone o di riscatto.

E non mi si dica che, sostituendosi al proprietario in occasione del mancato pagamento, cioè per il verificarsi di determinati effetti patrimoniali, che competono esclusivamente al titolare del diritto, l'Ente per la riforma agraria ne diventi un utile gestore.

Se il compito affidato all'Ente per la riforma agraria dovesse ritenersi originato non da un trasferimento in proprietà, ma solo da un mandato legale, non vi sarebbe ragione di proibire che tale compito venga svolto dal proprietario interessato alla riscossione del canone o delle rate di riscatto.

Ora, io mi chiedo, il solo fatto che l'articolo 36 da noi già votato stabilisce che lo Ente per la riforma agraria può far pronunciare, anzi direttamente pronunzia, la deca-

denza da una concessione o per inottemperanza degli obblighi di miglioria, ovvero a causa di persistente morosità nel pagamento delle rate, di canone o di riscatto, ovvero ancora per altro titolo, non convalida forse l'ipotesi del trasferimento delle terre in proprietà?

Non saprei come l'Ente per la riforma agraria possa svolgere l'azione cui ho testé accennato, se non quale esclusivo titolare del diritto di proprietà, che sia ormai definitivamente passato dall'antico proprietario scorporato, per effetto della legge, al nuovo ente, all'E.R.A.S.. E non si dimentichi che a nessuno degli atti di trasferimento del possesso agli assegnatari partecipa l'antico proprietario. Noi abbiamo già stabilito quali persone fisiche partecipano al negozio giuridico nel momento in cui il notaio stipula l'atto di assegnazione al concessionario, e tra questi non vediamo minimamente l'antico proprietario. Perchè questo? Perchè, attraverso lo scorporo e con la costituzione dell'Ente per la riforma agraria, il diritto di proprietà è stato trasferito, *ope legis*, all'Ente stesso, il quale è obbligato ad intervenire, mediante i suoi funzionari, nel processo della formazione e della assegnazione dei lotti.

CALTABIANO. Non ho ben compreso questo concetto. Lo vuole ripetere per favore?

FRANCHINA. Quali persone fisiche intervengono, io dico, all'atto della assegnazione dei lotti? Vi intervengono: un funzionario dell'Ente per la riforma agraria, un notaio, che redige l'atto di assegnazione, e l'assegnatario.

CALTABIANO. Ed il proprietario cacciato via.

FRANCHINA. No! Il proprietario no; il proprietario non c'è e non c'è alcun bisogno che vi sia perchè *ope legis*, in virtù della legge, il diritto di proprietà s'era già trasferito all'Ente per la riforma agraria.

Alcuni colleghi sostengono che in luogo di un trasferimento di proprietà vi è stata l'assegnazione di un mandato. Ma da che cosa si può desumere, io voglio domandare, che questa legge dà all'E.R.A.S. un mandato? La legge gli ha invece conferito un trasferimento della proprietà in quanto, dal momento della pubblicazione del piano di conferimento, il proprietario dei terreni da conferire cessa di esser tale, e titolare del diritto diviene l'Ente per la riforma agraria. Mi sembra che ci sia

ben poco da obiettare. Ed in seguito voglio aggiungere, l'Ente interviene con titolarità completa di proprietà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Una figura giuridica perfetta.

FRANCHINA. Infatti, una figura giuridica perfetta cui si conferisce, *ope legis*, un diritto di proprietà e non un mandato.

Se così non fosse, si verificherebbe, all'atto della pubblicazione dei piani di conferimento, una *vacatio personae*. Intendo dire che si determinerebbe una mancanza di titolari del diritto di proprietà, poiché, all'atto della pubblicazione del piano di conferimento, qualora non fosse titolare l'Ente per la riforma agraria, siccome non lo è più il proprietario precedente, la terra conferita, fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione, sarebbe una *res nullius*, cioè qualche cosa che non appartiene ad alcuno. Ma un titolare esiste ed è l'ente che questa legge ha creato, l'E.R.A.S..

L'Ente per la riforma agraria, lo ripeto ancora una volta, diventa per legge il titolare del diritto di proprietà. Nè io comprendo per quale ragione ci si irrigidisca tanto nel non volerlo riconoscere. Un simile ordine di idee poteva avere una ragione d'essere, di carattere giuridico, quando si parlava di « demanio regionale »; per quelle osservazioni altre volte avanzate dall'onorevole Ausiello ed intese a far rilevare che, ove fosse prevalso il concetto di « beni demaniali », si sarebbe dovuto ricorrere come necessità ineluttabile, al momento della cessione in proprietà o in enfeusis delle terre scorporate e demanializzate, alla procedura di sdeemanializzazione, procedura molto complessa e spesso molto lunga.

Ma, affermatosi il concetto di « bene patrimoniale », peraltro con fini esattamente determinati, non può sorgere alcun pericolo di una elefantiasi burocratica, perché il pericolo di trascrizione durerebbe, possiamo dire, lo spazio di un mattino, in quanto, non appena completati gli elenchi degli assegnatari, l'Ente per la riforma agraria, fino a quel momento titolare, in virtù della legge, del diritto di proprietà, immediatamente lo trasferisce ai vari assegnatari. Ritengo che tutto questo sia già acquisito nello spirito della legge.

Viceversa il nuovo concetto del mandato, derivante all'Ente per la riforma agraria dalla legge è concetto che è venuto a deter-

minarsi soltanto adesso; ove fosse accettato, tale concetto porterebbe alla strana conseguenza dell'attribuzione all'Ente per la riforma agraria di una procedura speciale.

I fautori di tale criterio non vorranno, infatti, sostenere, io penso, che l'Ente per la riforma agraria possa sostituire, in virtù di un mandato ordinario, anche nella tutela di un interesse di natura economica, il titolare del diritto. Secondo la vostra concezione, se insistete nel considerare l'E.R.A.S. soltanto come un mandatario, il diritto a riscuotere non potrebbe essere esercitato che dal creditore. Mi è stato fatto osservare che la surrogazione del vero titolare del diritto di proprietà, anche nella riscossione del canone, sarebbe in funzione della facoltà di dichiarazione di decadenza.

BONFIGLIO. Ma a chi stai parlando, Franchina?

FRANCHINA. Questo non lo so davvero. Comunque, a quei pochi che son rimasti in Aula.

PRESIDENTE. E' molto interessante la sua trattazione, onorevole Franchina?

FRANCHINA. Voglio ricordare che circa un'ora fa abbiamo votato un articolo in cui si stabilisce che in caso di persistente inosservanza degli obblighi l'Ente per la riforma agraria può promuovere il trasferimento del lotto ad altro contadino mediante sorteggio a norma dell'articolo 32.

Ebbene, se davvero l'Ente per la riforma agraria altro non ricevesse che un mandato, esso diverrebbe l'utile gestore del dominio diretto. Ma, in questo modo, dovremmo arrivare ad una strana concezione: l'E.R.A.S. si sostituirebbe al proprietario per richiedere la osservanza di un obbligo dell'enfiteuta e per promuovere un'azione di decadenza contro l'inadempiente. Ma, che io sappia, l'esercizio di un diritto del genere presuppone un interesse ed una legittimità a farlo valere. Ebbene chi potrebbe sostenere che l'Ente per la riforma agraria, nella veste che gli si vorrebbe dare, abbia e l'uno e l'altra?

Ed allora, poiché davvero non saprei ravisare nell'Ente per la riforma agraria un eventuale rappresentante, un utile gestore del diretto *dominus*, devo pensare che il diritto dell'Ente ad esercitare questa azione originata da una inadempienza del concessionario ed

a fulminare la decadenza dell'esercizio di un diritto di proprietà sia un aspetto del pieno esercizio del diritto di proprietà da parte dell'Ente stesso.

Questa legge ha, in sè, un fine ben determinato: costituire un mezzo per spezzare definitivamente ogni rapporto tra il vecchio proprietario ed il nuovo concessionario, o meglio tra il vecchio proprietario ed il nuovo. Ma ciò non può considerarsi sotto il profilo del mandato.

Son queste le ragioni, le quali, soprattutto in coerenza con tutto quanto abbiamo votato, ci inducono a ritenere ormai acquisito che bisogna mantenere il concetto del trasferimento del diritto di proprietà e non accogliere il concetto della disponibilità, che è proprio dell'Istituto del mandato.

Inoltre, ritengo che, per le stesse considerazioni, cioè per la considerazione che l'azione di decadenza è connessa al profilo di una persistente morosità o di una persistente inosservanza dell'obbligo di miglioria, debba essere soppresso il secondo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Alessi, Barbera Luciano ed altri.

Il periodo di prova, di cui al secondo comma, è già sufficientemente insito in quegli obblighi di miglioria che derivano dalla legge ed il criterio cautelare è perfettamente salvaguardato in quella azione di decadenza, minacciata soltanto per i casi di persistente mancato pagamento.

**PRESIDENTE.** Per stabilire la vera natura dell'E.R.A.S. è interessante chiarire chi può richiedere il pagamento del canone in caso di concessione eniteutica. Lo può chiedere l'ex proprietario, o lo può chiedere soltanto l'Ente per la riforma agraria? Questo è l'importante.

**FRANCHINA.** Ma lo abbiamo votato questo! E' soltanto l'Ente per la riforma agraria!

**PRESIDENTE.** E allora cosa deve fare lo Ente per la riforma agraria? Deve riscuotere il canone per poi darlo all'ex proprietario? Signori deputati, è questo il punto.

**AUSIELLO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AUSIELLO.** Signor Presidente il testo dell'articolo 29 bis, redatto, credo, dall'onorevole La Loggia, rispecchia, se non erro, nella sua

formulazione un precedente legislativo contenuto nella legge sulla riforma agraria della Sila. E in questo testo, a conclusione ed a conciliazione dei contrasti manifestatisi sulle proposte precedenti, si era adottata una formula esatta ed appropriata.

La formula diceva: « I terreni scorporati vengono trasferiti all'Ente per la riforma agraria, che provvede alla loro assegnazione ».

In sostanza, si voleva con ciò affermare che soggetto passivo dello scorporo è il proprietario e soggetto attivo è l'Ente per la riforma agraria; tale passaggio del diritto da un proprietario originario, che lo perde, ad nuovo soggetto, che lo acquista, sarebbe avvenuto in favore dell'Ente per la riforma agraria.

Se, invece, il testo elaborato ieri sera venisse modificato, secondo l'emendamento del collega Cacopardo, sopprimendo la espressione « sono trasferiti » e sostituendola con l'altra « ne dispone », l'originario concetto verrebbe ad essere male espresso dal punto di vista della tecnica giuridica, perché il diritto di disporre è soltanto uno degli attributi del diritto di proprietà.

Non è formalmente corretto definire il diritto da uno dei suoi attributi. Quindi, se si vuol dire che la proprietà passa dal proprietario scorporato all'Ente per la riforma agraria, è più proprio usare l'espressione « sono trasferiti » che non l'altra « ne dispone ».

Se, poi, si vuol dire un'altra cosa, se cioè si vuole, attraverso questa sostituzione di parole, escludere il concetto che la proprietà viene sottratta al proprietario per investirne come nuovo soggetto l'Ente, il problema allora non è più di forma, ma investe tutta la sostanza della discussione, in seguito alla quale fu proposto e successivamente fu accettato il nuovo testo dell'onorevole La Loggia.

Aggiungo, riferendomi alle obiezioni che sono state fatte circa la inopportunità di investire l'Ente per la riforma agraria di questa somma di diritti, creando, come accennava il collega Cacopardo, un organismo mastodontico al quale affluisce, sia pure temporaneamente, la proprietà delle terre scorporate, che l'emendamento stabilisce che i terreni vengono, sì, trasferiti all'Ente per la riforma agraria, il quale, però, non « ne dispone », ma « provvede » alla loro assegnazione ».

Può sorgere, infatti, la preoccupazione — e credo che questa preoccupazione sia alla

radice dell'emendamento Cacopardo — che attraverso il trasferimento dei terreni all'Ente per la riforma agraria in Sicilia che « ne dispone », si venga in sostanza a creare, sia pure con parole diverse e senza pronunziare l'espressione « demanio », una specie di ammasso fondiario che non è nei voti e nei desideri di coloro che hanno avversato l'originario emendamento. Questa preoccupazione a mio avviso può essere dissipata...

ALESSI. Per conto mio la preoccupazione non era affatto questa.

AUSIELLO. Io parlo della preoccupazione Cacopardo e non Alessi. Alessi, che io sappia, non l'ha.

Ed allora io dico: a dissipare questa preoccupazione possiamo stabilire anche in una maniera ancor più chiara che i terreni scorporati sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria « al fine di provvedere alla loro assegnazione ». Con ciò noi veniamo a qualificare questo trasferimento che non ha un carattere di acquisto patrimoniale in senso ordinario, ma, per dir così, di acquisto finalistico. L'Ente per la riforma agraria, in tanto acquista, in quanto, istituzionalmente, deve assegnare. Io credo che con questi ritocchi formali si possa mantenere il testo originario, il quale — ripeto — sancisce un principio che, sia giuridicamente che politicamente, mi sembra essenziale: il concetto del trasferimento; senza di che noi creeremmo qualcosa di ibrido, come ibrido sarebbe l'Ente per la riforma agraria mandatario, *ope legis*, dell'antico proprietario. Noi rinnegheremmo, in tal modo, il principio che lo scorporo sostituisce, nei rapporti con l'assegnatario, l'Ente per la riforma agraria all'antico proprietario.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Ausiello, Franchina, Bosco, Nicastro e Potenza hanno testé presentato i seguenti emendamenti:

*sostituire, nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 29 bis Alessi ed altri, alle parole: « i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia che provvede » le altre: « i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere ».*

*sopprimere il secondo comma.*

BONFIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Dopo i chiarimenti dati anche dall'onorevole Ausiello oltreché da altri colleghi, mi pare che ci sia poco da chiarire, dal punto di vista giuridico. Il pericolo preventato dall'onorevole La Loggia e da qualche collega non c'è affatto. Il collega Cacopardo troppo ha voluto sottilizzare circa la titolarità del diritto, e così via; ma non ha voluto cogliere il preciso concetto che è stato suggerito anche dai colleghi che mi hanno preceduto, quando si sono chiesti se, effettivamente, sia nocivo oppure no che con il trasferimento l'Ente per la riforma agraria, che è l'intermediario tra proprietario scorporato e assegnatario del terreno, assuma una funzione vera e propria di titolare del diritto trasferito. L'Ente per la riforma agraria diviene titolare del diritto di proprietà trasferitogli soltanto per una determinata finalità. Non è, quindi, proprietario della terra, ma ha una finalità da compiere, una finalità amministrativa di carattere pubblicistico. Lo Ente ha il compito, come stabilisce la legge di assegnare la terra ai destinatari.

La obiezione — a chi deve essere pagato il canone — sollevata anche dal Presidente dell'Assemblea, è, sì, notevole, ma mi pare che attenga all'esecuzione del rapporto e che sia superabile. Materialmente il canone può essere pagato all'Ente e questi a sua volta lo verserà al proprietario dell'immobile.

PRESIDENTE. Però in questo caso vi sarebbero due successioni: una a titolo particolare, all'Ente per la riforma agraria, e una successione...

BONFIGLIO. Ella parla del trasferimento?

PRESIDENTE. Dei rapporti giuridici che ineriscono alla successione.

BONFIGLIO. Se all'Ente noi diamo, come è stato ormai chiarito dalla esposizione dei vari colleghi, un determinato compito al quale devo aderire mi pare che non possa sorgere il dubbio prospettato dal signor Presidente, perché il trasferimento è formale e non sostanziale. Per il trasferimento immobiliare la legge prescrive una determinata forma: la trascrizione; ma, fatta la trascrizione, non diminuisce in nulla il diritto del proprietario, né si toglie nulla all'assegnata.

rio, perchè essa non attribuisce all'Ente per la riforma agraria particolari diritti sul cespote che gli viene trasferito soltanto formalmente e non sostanzialmente, dato che l'Ente ha il compito determinato di assegnazione agli aventi diritto; ha, cioè, un'attività funzionale, che, una volta espletata, esaurisce il compito dell'Ente per la riforma agraria.

Circa il quesito prospettato da Vostra Signoria, devo rilevare che può considerarsi che si tratti di una partita di giro: il canone può essere riscosso dall'Ente per la riforma agraria e versato al proprietario scorporato. Quindi, insisto nel ritenere che questa è una operazione formale.

Prospetto un caso pratico: il proprietario scorporato è tenuto a cedere i terreni, in una determinata quantità. E' chiaro che non li cederà in quantità e quote geometricamente determinate, che possano essere attribuite all'assegnatario con semplicità; può anche darsi che ci siano estensioni di terreni scorporati insufficienti a costituire una quota da assegnarsi. Queste difficoltà possono essere eliminate precisamente con la costituzione dell'Ente per la riforma agraria, il quale, disponendo dell'estensione del terreno scorporato e costituendo un unico patrimonio in una determinata zona dove si deve fare l'assegnazione dei terreni, potrà procedere, agevolmente, a norma di legge, ai conferimenti. Le quote, in tal modo, possono formarsi con spezzoni di terreni di diverse proprietà limitrofe, che, in caso contrario, non raggiungerebbero da soli quei quantitativi necessari per costituire una quota da assegnarsi. Anche sotto questo riflesso pratico, credo che all'Ente per la riforma agraria debba essere attribuito questo compito.

C'è poi da osservare che si vuole evitare — almeno — questo credo sia l'intendimento della Assemblea, intendimento che è stato annunciato da parecchi colleghi — la costituzione del rapporto diretto tra il proprietario che dovrà subire lo scorporo e l'assegnatario; e ciò per varie ragioni, sia di natura pratica, sia di natura politico-sociale. Infatti, il rapporto diretto tra il concedente e l'enfiteuta può dar luogo a molte violazioni della legge. Quindi arriveremmo, in pratica...

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. All'annullamento della legge.

BONFIGLIO. ...come esattamente dice l'onorevole Romano, a rendere inefficiente la

legge. Se il proprietario può concedere direttamente la terra, che ci sia o non ci sia la legge è perfettamente la stessa cosa, perchè viene a mancare ogni garanzia per l'assegnatario. Si avrebbe un rapporto di concessione contrario alle finalità della riforma e, comunque, non aderente ai principi cui la riforma stessa deve ispirarsi. Anche per queste ragioni sono contrario all'emendamento Cacopardo e altri.

PRESIDENTE. Quando i piani generali e particolari saranno tutti eseguiti e le assegnazioni previste dalla legge saranno realizzate, quali compiti avrà l'Ente per la riforma agraria?

LO MANTO. Bardatura, Eccellenza!

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, sono stato costretto a tardare per motivi che non è più il caso di esporre. Ho inteso dire che nel corso di questa seduta più oratori hanno fatto riferimento alla mia condotta di proponente e non so a quale mio recondito fine; ciò potrebbe determinare il sorgere di una questione personale per cui chiedo cinque minuti di sospensione, perchè possa leggere il resoconto della seduta che solo in questo momento mi viene dato.

PRESIDENTE. Una sospensione ai fini della discussione posso concederla, ma per questo motivo no.

FRANCHINA. Che ci possa essere un fatto personale è implicito, ma non ritengo che si possa chiedere una sospensione per fatto personale! Anche io allora potrei chiedere un'altra sospensione sol perchè ieri ero assente e ora devo leggere, per fatto personale, il resoconto!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono costretto a prendere nuovamente la parola sull'articolo che è in discussione, perchè mi corre l'obbligo di chiarire quale è stato il mio pensiero quando, a nome del Governo, ho dichiarato di accettare gli emendamenti Cacopar-

do ed altri e ne ho spiegato le ragioni. E' cioè a dire, l'esigenza di un coordinamento con gli articoli che abbiamo già votato e con quello che è l'indirizzo inequivocabile della legge fin qui votata, dell'emendamento che ieri sera era stato presentato da alcuni esponenti del Gruppo della Democrazia cristiana e, credo, controfirmato da altri deputati, tra cui l'onorevole Marotta, se non ricordo male.

MAROTTA. Perfettamente.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Anche l'onorevole Napoli lo accettò, ma siccome dovette partire non potè firmare o firmò un altro originale che poi si è smarrito.

Qual'era il nostro concetto? Il nostro concetto, che del resto risulta da alcuni articoli della legge, è questo: appena approvato e diventato definitivo, in tutto o nelle singole parti, il piano di conferimento (in tutto nel caso in cui non vi sia alcuna impugnativa, per singole parti nel caso contrario poichè, in questa eventualità, ci sono le decisioni che respingono o accolgono l'impugnativa per ogni singola parte) avviene uno spossessamento dal punto di vista giuridico della disponibilità dei terreni che sono oggetto del piano. E questo è già consacrato in un articolo che abbiamo votato anche se per avventura qui esso non è stato illustrato e se per avventura non se ne è valutata la portata.

Che cosa dice l'articolo 30 - Dice che dalla data in cui è divenuto esecutivo (e l'ho già detto dichiarando di accettare l'emendamento Cacopardo) il piano ha effetto nei confronti dei proprietari (quale è l'effetto? Ora lo vedremo) anche se, in conseguenza di omessa o mancata denuncia i terreni siano indicati sotto i nomi di coloro cui risultano intestati in catasto. Perciò, ha effetto contro chiunque sia il detentore, anche se ci siano erronee intestazioni catastali. Dalla data — dice poi l'articolo 30 — in cui le singole parti del piano diventano esecutive, la normale gestione (qui il comma si preoccupa della gestione perchè, divenuto esecutivo il piano, la disponibilità dei terreni non è più del proprietario, tanto che la nostra stessa legge, nella parte già votata, si preoccupa del modo come regolare la gestione)...

FRANCHINA. Non c'è più la gestione quando c'è la proprietà? Che significa? Il proprietario non può gestire?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Mi lasci dire, lo spiegherà lei quel che vorrà dire se io non sarò stato così chiaro da essere compreso.

La normale gestione — dice l'articolo 30 — dei terreni da conferire continua immutata fino allo scadere dell'annata agraria. Le eventuali calorie sono oggetto di particolare valutazione stabilita dall'Ente per la riforma agraria. Perciò, regoliamo la gestione, regoliamo il termine in cui essa scade, regoliamo i rapporti che vengono a stabilirsi quando la gestione è cessata, regoliamo le calorie. Quindi, la disponibilità dei terreni — anche se non dicesse altro, anche se non votassimo l'articolo — è già passata all'E.R.A.S., la qual cosa risulta confermata dal successivo articolo che dice: « i terreni per i quali i piani di conferimento sono divenuti esecutivi vengono ripartiti in lotti a cura dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

E' già stabilito che l'Ente per la riforma agraria ne dispone, fa i lotti e li destina. Ogni lotto può essere maggiore o minore; nell'articolo sono previste le modalità con cui deve essere fatta la lottizzazione.

Nacque, ad un certo punto, la necessità di dire chiaramente che, al momento in cui i piani sono divenuti definitivi, ogni disposizione sulla cosa è sottratta al proprietario e passa all'Ente per la riforma agraria.

FRANCHINA. Quindi non è più il proprietario.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Nient'altro voleva dire. A tal fine usammo l'espressione « sono trasferiti in proprietà »; poi, di seguito all'osservazione dell'onorevole Cacopardo, ci siamo accorti che bastava dire che l'Ente per la riforma agraria ne dispone, perchè questo diritto di disposizione della cosa fosse definitivamente sottratto al proprietario ed attribuito all'Ente stesso, il quale lo detiene fintantochè avviene il sorteggio. Questo dà luogo al trasferimento definitivo in base al quale la proprietà, che era rimasta in sospeso e sulla quale poteva disporre solo l'Ente per la riforma agraria, passa definitivamente all'assegnatario. Il relativo titolo si trascrive — abbiamo detto nell'articolo 32 — perchè il verbale di sorteggio — sempre per l'articolo 32 — equivale ad atto di trasferimento e si trascrive contro il proprietario...

CASTROGIOVANNI. A favore di chi?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. A favore dell'assegnatario. Questo sistema, dunque, viene in definitiva a evitare una serie di lungaggini burocratiche, perchè altrimenti dovremmo stabilire che il piano di conferimento, appena approvato, deve essere trascritto per estratto (poichè è un piano globale) per ogni singola parte che riguarda ogni singolo proprietario, nel registro immobiliare; che altrettanto deve farsi per il verbale di sorteggio e che deve avvenire un primo passaggio a favore dell'Ente per la riforma agraria e un secondo a favore dell'assegnatario.

Che preoccupazioni ci sono? Che si possano stabilire rapporti diretti fra assegnatari e proprietari? Dal momento in cui il piano è approvato, questi rapporti diretti non sono più possibili. Lo dichiaro qui formalmente. Non c'è altra interpretazione possibile. Che cosa si teme? Che non sia garantito il futuro? E' previsto che, nel futuro, tutte le volte che si dovesse risolvere il contratto per qualsiasi ragione i terreni ritornano all'Ente per la riforma agraria.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. L'abbiamo già votato.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ciò è detto non solo all'articolo 29 bis, che dovremmo votare, ma all'articolo 36. Non è abbastanza chiaro? Si tratta soltanto di evitare una serie di lungaggini burocratiche inutili, che nulla aggiungerebbero a quella che è la situazione di diritto risultante dall'articolo che abbiamo votato e dall'articolo che vi proponiamo di votare. Mi pare che si sia fatto troppo rumore intorno ad un problema che è semplicissimo e chiaro, e che tale sarebbe apparso a tutti se non ci fosse, purtroppo, il cattivo usaggio di attribuire intenzioni nascoste di furberia, di malafede e di raggiri a deputati dell'Assemblea che mai hanno legittimato il loro contegno, né qui né fuori di qui, sospetti e dubbi di questo genere.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Vorrei aggiungere che l'articolo 36, già votato, stabilisce tassativamente che, nel caso di persistente inosservanza, l'Ente per la riforma agraria può promuovere il trasferimento dei lotti ad altri contadini mediante sorteggio.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinto che se il collega Castrogiovanni non avesse adoperato il tono che ha adoperato e non avesse cosparso il suo discorso di poco discrete insinuazioni...

CASTROGIOVANNI. Sospetti.

ALESSI. ...che io leggerò, perchè forse tu non te ne sei accorto...

CASTROGIOVANNI. Me ne sono accorto e vi insisto.

ALESSI. Se non avesse adoperato questo tono — dicevo — la chiarificazione dal punto di vista tecnico, che è stata data in questo momento, ci avrebbe probabilmente consentito di votare all'unanimità. Ma è vero che l'onorevole Castrogiovanni ha attribuito al pensiero, tra l'altro di un suo collega di gruppo, (perchè, se Castrogiovanni ha fatto la cronaca, credo che sia doveroso farla per tutto l'emendamento)...

CASTROGIOVANNI. Credo che Cacopardo, andandosene, abbia inteso ritirare il suo emendamento.

ALESSI. Se Castrogiovanni non avesse ad un certo momento inserito giudizi di natura politica sul significato dell'emendamento, sulle cause e sulle sue finalità, sul modo come è stato fatto e da chi, distinguendo tra il suggeritore, il redattore, ed il presentatore...

CASTROGIOVANNI. Ed i firmatari Napoli e Marotta, onorevole Alessi.

ALESSI. ...non avrebbe avuto luogo questa discussione. Allora è necessario che la faccia io questa cronaca almeno per giustificare il mio nome di primo firmatario. Apponendo la mia firma non ho inteso svolgere la funzione di un semplice portatore di ordini o di disposizioni, ma, come credo di avere dimostrato in tutta la discussione di questa legge, ho voluto aderire ad un testo consapevolmente voluto e certamente da sostenere, come lo sosterrò, dinanzi all'Assemblea.

Onorevole Castrogiovanni, anzitutto, è insatto che la votazione che ieri sera ha bocciato la costituzione del demanio regionale sia il frutto della presentazione di questo emendamento; lei s'inganna.

CASTROGIOVANNI. Se l'hanno firmato Napoli e Marotta non m'inganno.

ALESSI. Questo emendamento non si discusse perchè la votazione era in corso. Essa fu annullata e quindi rifatta il giorno successivo dopo la lettura del verbale. Tra l'altro, l'ho presentato mentre si votava, e difatti non si potè nemmeno leggere. Se l'onorevole Castrogiovanni era presente durante la discussione o perlomeno durante le dichiarazioni che io feci quando mi opposi alla demanializzazione, avrà sentito che io sostenevo da questa tribuna che si sarebbero dovuti trasferire i terreni all'Ente per la riforma agraria, il quale ha un consiglio di amministrazione, una responsabilità ed un fine, ma non mai ad un demanio che importava una disponibilità da parte del potere politico. In quella occasione io accennai espressamente alla confusione che si veniva a verificare tra potere politico e potere strettamente amministrativo, quale è quello del Consiglio di amministrazione di un ente. Quindi non si trattava di un riepilogo, nè di un compromesso, nè di un tentativo di siluramento; nè l'emendamento fu suggerito perchè altri cadesse in non so quale trabocchetto.

In secondo luogo, le preoccupazioni manifestate da alcuni non da tutti a giustificazione della demanializzazione, circa gli inconvenienti che si sarebbero potuti manifestare più tardi in danno di questi piccoli proprietari per via delle pressioni di determinati movimenti da noi costantemente condannati e prosperosi nella zona del latifondo, ebbero da me questa replica; noi avremmo dovuto circondare la nostra piccola proprietà, formatasi attraverso la riforma agraria, di ancora maggiori garanzie come quella di un termine lunghissimo (nel progetto era dieci anni; ma si sarebbe potuto prolungarlo a 20) per evitare che l'alienazione della piccola proprietà potesse avvenire prima della trasformazione, dato che in 20 anni si deve considerare già avvenuta tale trasformazione. Ed era assolutamente inconcepibile pensare che i grossi proprietari terrieri potessero assorbire quantità enormi di terreni trasformati, che assumono un valore ben diverso da quello che può avere uno squallido lotto di latifondo.

Anche questa idea fu accennata, qui, in polemica col punto di vista che voleva con quelle considerazioni giustificare il demanio regionale.

In terzo luogo, non è nemmeno esatto che questa da noi proposta sia una disposizione più

drastica della demanializzazione. Forse l'onorevole Castrogiovanni sostenne la demanializzazione con concetti diversi da quelli che il testo consentiva. In questo caso debbo dire che mi dolgo per conto mio con l'onorevole Castrogiovanni, il quale vide questo testo, che, per caso, poteva eliminare tutte le sue apprensioni ed evitare al contempo tutti gli inconvenienti che denunziavano relativamente alla formazione del demanio, ma insistette invece nel votare per il demanio. Nè si può dire che ci furono trattative o pressioni con l'onorevole Castrogiovanni, nè con altri; egli votò come volle e come del resto era suo diritto. Dico cioè, perchè non si possa ora mistificare il significato di una votazione aperta e chiara, con la quale l'Assemblea manifestò il suo convincimento favorevole alla costituzione della piccola proprietà e non all'enfiteusi. Votando, infatti, contro il demanio regionale, abbiamo votato contro il tentativo di bloccare la piena disponibilità della proprietà da parte dei contadini. Vennero dall'onorevole Ausiello accennati due soli problemi. Uno circa l'esigenza di un ente di intermediazione che formasse il diaframma tra il proprietario e il contadino; ebbe da me la risposta: questo intermediario è l'Ente per la riforma agraria a cui va attribuito in patrimonio...

CASTROGIOVANNI. Oh, ma guarda!

ALESSI. Oh! l'ha sentito oggi per la prima volta!

CASTROGIOVANNI. L'ho sentito ieri, ma ieri non c'era e il Governo non era di questa idea. (Interruzioni)

RESTIVO, Presidente della Regione. Interpreti le sue opinioni, onorevole Castrogiovanni, se ne ha qualcuna. (Commenti)

ALESSI. Queste cose furono dette da me da questa tribuna, ben ventiquattr'ore e più prima che si formulasse questo emendamento e che si votasse l'emendamento Napoli, Castrogiovanni; non si tratta di una invenzione dell'ultima ora, nè una manipolazione per prendere in giro non so chi. Quando lei, onorevole Castrogiovanni, accenna e, per giunta con molta evidenza, a chi scrisse l'emendamento, a chi lo consigliò, a chi lo produsse, dimostra di ritenere l'Assemblea affetta da una particolare ingenuità, come se la stessa non avesse potuto accorgersi

se il demanio e l'Ente per la riforma agraria venivano a costituire la stessa cosa. Lei si sbaglia: demanio è una cosa, patrimonio è un'altra cosa. Quindi non è vero che il nostro emendamento fosse il tentativo di dire la stessa cosa con diverse parole, al fine di non fare approvare la sua proposta; lei s'inganna.

CASTROGIOVANNI. Sono lieto di ingannarmi.

ALESSI. Il patrimonio dell'Ente per la riforma agraria non significa proprietà dello Stato. Il demanio invece significa proprietà di Stato, collettivismo in atto, in merito al quale si possono professare tutte le idee che si vogliono, ma che in questo momento non è possibile... (*Interruzioni*)

POTENZA. Basta, questo è ridicolo!

FRANCHINA. E' una deduzione sbagliata.

POTENZA. Abbiamo sempre sostenuto la piccola proprietà. La sua speculazione è grottesca. E' bene dirlo. (*Animati commenti*)

RESTIVO, Presidente della Regione. La avete sostenuta, ma avete votato contro.

FRANCHINA. Ha definito male, l'onorevole Alessi, il demanio perchè nel nostro codice è definito...

D'ANGELO. Perchè non avete proposto di sostituire la parola « demanio » con un'altra che aderisse di più al tuo pensiero, al pensiero del tuo gruppo?

FRANCHINA. Sto rilevando che l'onorevole Alessi definisce male il demanio.

ALESSI. Se la sola finalità di quell'emendamento fosse stata quella dell'ammassamento temporaneo dei terreni presso un ente per determinare una soluzione di continuo tra il diritto di proprietà del proprietario espropriato e la nuova assegnazione, allora la votazione di ieri non avrebbe avuto alcun significato. Tanto più che il nostro emendamento venne alla conoscenza di tutti. Invece, si insistette nella votazione, diciamo pure con qualche speranzella.

Si vogliono ora annullare tutti gli effetti della battaglia di ieri? E forse dalla tribuna tutte queste cose non le dissi? Ciò non di meno, non fu possibile neanche una riunione per tentare di concordare un testo che evitasse la

continuità del possesso da parte del proprietario scorporato e la possibilità che si alimentassero determinate speranze e si creassero equivoci, remore o complicazioni, attraverso cui rinviare nell'avvenire incerto la soluzione certa che già noi davamo attraverso la legge. Questo era il problema e per questo dicemmo di essere d'accordo; anzi, quando abbiamo formulato l'emendamento alla cui definizione l'onorevole La Loggia partecipò come egli stesso ha dichiarato, non come *dominus* di non so quale schiera esecutiva ai suoi ordini, ma come un collaboratore insieme agli altri, ci siamo accorti ad un certo momento che la disposizione contenuta nell'emendamento era già nella legge. Tanto che qualcuno, quando io lessi l'emendamento, disse: ma state soltanto anticipando la votazione di alcuni articoli riunendoli. Noi abbiamo risposto: sì, perchè considerazioni d'opportunità politica vogliono che quelle garanzie, che quelle norme siano meglio individuate e coordinate in un unico articolo che ne faccia rilevare l'esatta finalità; quando verranno questi altri articoli in cui si ripetono all'incirca le stesse cose, essi non si voteranno più perchè si intendranno superati.

Senonchè, onorevole Castrogiovanni, in quella riunione il suo collega Cacopardo espresse una preoccupazione di natura giuridica: se i terreni — diceva l'onorevole Cacopardo — vanno, *de jure*, tutti all'Ente per la riforma agraria, per uno, due anni — cioè per il tempo che decorre per la assegnazioni, le distribuzioni, gli atti notarili, etc. — chi provvederà alla coltivazione e che cosa avverrà? L'onorevole Cacopardo, perciò, ad un certo momento, concluse proponendo che si sostituisse alla formula « trasferiti all'Ente per la riforma agraria » la formula « disponibili da parte dell'Ente per la riforma agraria », in modo che il vecchio proprietario non risultasse più proprietario, non potesse più disporre; ciò per evitare, d'altra parte, che questi beni non giacessero ammassati in un organo burocratico che avrebbe potuto anche avere l'interesse a non dividerli mai per mantenere l'amministrazione di questo complesso di terreni e coltivarli. Ho risposto all'onorevole Cacopardo, in quella sede, che le sue apprensioni erano infondate, perchè, innanzi tutto, un diritto di disponibilità è difficilmente configurabile nel sistema della nostra legislazione ove non

si leghi ad un altro diritto di cui costituisca una facoltà: per esempio il diritto di proprietà importa la disponibilità, ma non esiste un istituto della disponibilità; l'enfiteusi importa una disponibilità in certi limiti; il possesso importa una disponibilità qualificata, *sui generis*. Di tale disponibilità parlava — ho chiesto io — l'onorevole Cacopardo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La persona da nominare.

ALESSI. L'osservazione che gli muovevo e a cui doveva rispondere era, insomma, questa: i beni scorporati che, secondo la tua stessa volontà, il tuo desiderio, la tua ammissione, già escono fuori dal patrimonio dello scorporato, ma non entrano in nessun altro patrimonio, in quale posizione restano? Senza titolarità da parte di alcuno? Cacopardo rispose facendo un parallelo con l'istituto della eredità giacente. Però, (qui mi occupo della buona fede, collega Castrogiovanni) anche da parte dello stesso Cacopardo restava fermo che l'espropriato perdesse il diritto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questo è fermo per tutti.

ALESSI. Mantenevo, però, uno scrupolo giuridico: che potessero, cioè, nascere equivoche interpretazioni e che ad ogni modo l'Ente per la riforma agraria potesse avere un diritto di disponibilità quasi pubblicistico, quasi di natura amministrativa e perciò pericolosissimo anche se provvisorio. Pertanto, insistivo nella formula del trasferimento tanto più che il trasferimento non comporta necessariamente il trapasso del possesso materiale, ma intanto la proprietà è trapassata e le illusioni sono definitivamente liquidate. E alle mie osservazioni che il trapasso di proprietà attraverso le trascrizioni non importa la consegna materiale, se non nel momento in cui l'Ente è attrezzato a riceverlo, l'onorevole Cacopardo non si dimostrò convinto perché riteneva che si sarebbe formata una burocrazia con lo scopo precipuo di raccogliere anche terreni, che per caso potevano essere utilmente disponibili per gli assegnatari tra 7 o 8 mesi o in corso di annata agraria, e determinare una rivoluzione. Ho detto: speriamo che l'Ente per la riforma agraria così come sarà amministrato — non so nemmeno in questo momento da chi lo sarà — abbia una testa qualsiasi; ad ogni

modo ci sarà qui un'Assemblea che potrebbe chiedere spiegazioni di fatti inconsulti tali da minacciare la stessa annata agraria e l'economia isolana. Pertanto, non erano ipotizzabili questi suoi sospetti.

L'assillo dell'onorevole La Loggia è nato da questo: non è la prima volta che l'onorevole La Loggia si è adoperato a comporre i punti di vista diversi — talvolta solo dal lato puramente formale —, perché le proposte arrivassero alla votazione in una formula che li conciliasse. Onde mi pare, collega Castrogiovanni, che non sia ammissibile il tuo linguaggio quando mi ricordi che Finocchiaro Aprile diceva che i veri furbi sono quelli che tali non vogliono essere. Ma, caro Castrogiovanni, io fui furbo per un anno e mezzo, appunto perché ho adottato questa pratica; probabilmente tu, per la ragione opposta, non fosti furbo per ben 18 mesi.

Quindi, non è il caso di spendere parole di questo genere; tra l'altro, parlando di furbia, non so a quale giudizio di natura morale si attinga.

Io resto per la formula del trasferimento, perché ritengo che l'onorevole Cacopardo non abbia motivo, per sé e per coloro che egli eventualmente può convincere (ed a noi interessa la votazione), di insistere nella sua perplessità. Come autorevolmente ha dichiarato l'onorevole La Loggia, come io stesso testimonio, nel pensiero dell'onorevole Cacopardo non c'era il dubbio — e lo confermò espressamente a mia domanda — che lo scorporato continuasse ad essere titolare della proprietà (ciò del resto è stato dimostrato impossibile dall'onorevole La Loggia con la sua espressione; su questo punto non c'è dubbio). La sola preoccupazione dell'onorevole Cacopardo nasce dal timore che la riforma si compia per via di una burocrazia, che a un certo momento faccia l'opera del diavolo e ritardi la realizzazione della riforma stessa (e non consideriamo che il controllo politico dell'Assemblea impedirebbe in ogni caso una simile deviazione). Peraltra, non è possibile prospettarsi il caso di una confusa operazione di ordine materiale, dato che non vogliamo garanzie precise, che del resto non sono da noi inventate nemmeno formalmente, perché abbiamo ripetuto le parole della legge della Sila. Tanto che ad un certo punto, formulato l'emendamento, l'onorevole La Loggia disse: mi pare che tutto quanto ab-

biamo scritto corrisponda a quanto stabilito nella legge della Sila, quindi adoperiamo lo stesso linguaggio per evitare che si pensi ad innovazioni. L'onorevole La Loggia cercò nella legge della Sila e trovò le disposizioni che noi avevamo a nostro modo formulato. Circa il trasferimento si dice, appunto, nell'articolo 16 della legge della Sila: « i terreni trasferiti in proprietà dell'Opera ».

Noi, dunque, abbiamo soltanto un assillo: evitare che le convinzioni — che di solito sono tenaci — dell'onorevole Cacopardo, possano produrre, qui, un disorientamento. All'onorevole La Loggia io, come cittadino e come deputato, sento il dovere di tributare un plauso per l'opera indefessa che egli svolge al fine di raggiungere l'unanimità nelle votazioni più interessanti che hanno luogo in questa Assemblea. Per tutto il resto accetto gli emendamenti che sono un perfezionamento del testo dell'articolo.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevole Alessi, la prego di udirmi, desidero parlare con lei. Dichiaro di essere stato ingiusto con l'onorevole Alessi. (*Approvazioni*) Voglio dire però, onorevole Alessi, che io fui ingiusto a torto, ma sotto certi aspetti fui ingiusto senza torto perché lei, ieri sera, ha firmato un emendamento secondo cui i terreni vengono trasferiti all'Ente per la riforma agraria, il quale provvede alla loro assegnazione. Mi renderà atto, onorevole Alessi, che questo emendamento fu sottoscritto anche dagli onorevoli Marotta e Napoli — per portare un esempio — che erano convinti assertori della istituzione del demanio regionale.

ALESSI. E votarono in tal senso.

CASTROGIOVANNI. Demanio, che, a mio modesto avviso, non costituisce per nulla un presupposto di collettivizzazione, perché il Bosco della Ficuzza, ad esempio, che è demanio regionale, non rappresenta collettivizzazione.

Sta di fatto, e me ne renda atto, che avevano scritto insieme a lei questo emendamento l'onorevole La Loggia e qualche autocorevole membro della Commissione.

Si discute questo emendamento e lei è assente: unico interprete di esso è l'onorevole

La Loggia, il quale sostiene che, anziché di trasferimento all'Ente per la riforma agraria, si parli di disponibilità da parte dello stesso. Non mi dilungo a chiarire, per non offenderla, la fondamentale differenza delle due dizioni. Debbo pensare che La Loggia accetti questa formulazione. Debbo pensare che lei, assente, l'abbia accettata. Ella, onorevole Alessi, è vittima di mala rappresentanza. Onorevole Alessi, chiedo la terza testimonianza: questo emendamento, firmato anche dagli onorevoli Napoli e Marotta venne presentato prima della votazione. Ricordo che fui chiamato a sottoscriverlo e non lo feci.

ALESSI. Durante la votazione.

CASTROGIOVANNI. Insomma come elemento vivo della votazione.

Oggi, onorevole Alessi, Ella sostiene che, viceversa, i terreni, analogamente a quanto stabilisce la legge della Sila, devono essere trasferiti all'Ente per la riforma agraria. Oggi, onorevole Alessi, le chiedo scusa ad alta voce, con la massima serenità. Ho sospettato di lei, ma mi renda atto che avevo ragione di sospettare sia perché, francamente, l'assente, anzitutto, ha sempre torto...

ALESSI. Un giudizio temerario è peccato mortale.

CASTROGIOVANNI. ...sia per l'interpretazione data da colui che le è compagno di gruppo ed ha sottoscritto assieme a lei; interpretazione che dovevo ritenere e pensare consona.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO. La Commissione, attraverso le mie dichiarazioni rese poc'anzi, si è già pronunciata per l'emendamento Cacopardo ed altri, accettato dall'onorevole La Loggia e per la soppressione del secondo comma.

AUSIELLO. Questa è l'opinione della maggioranza della Commissione. E la minoranza della Commissione?

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Credo che l'accordo si possa in un certo senso

raggiungere, perchè fin dall'inizio le due formule, nel convincimento di tutte le persone che hanno seguito la discussione, non potevano avere che un unico significato. Si trattava soltanto di evitare interpretazioni dubbie; ognuno, quindi, ha scelto quella delle due formule che riteneva conforme al convincimento chiaro e palese dell'Assemblea; convincimento risultante, peraltro, dalla votazione di ieri.

A me sembra che, se noi inseriamo in questo emendamento, come peraltro ho sentito accennare da diversi deputati, il concetto del trasferimento in rapporto alla finalità (e diciamo cioè « sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria, perchè ne disponga al fine di provvedere alla loro assegnazione a norma degli articoli seguenti ») si rispecchia la volontà manifestata nella votazione di ieri e si determina la concordia verificatasi nella votazione di ieri. Io do atto, e ne sono lieto, che il mio pensiero coincide con quello dello onorevole Ausiello.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, chiedo dieci minuti di sospensione.

VERDUCCI PAOLA. Se siamo tutti d'accordo, votiamo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Ausiello ed altri accettato dal Governo, qual'è il pensiero della Commissione?

BIANCO. La Commissione insiste nel proprio testo.

CACOPARDO. Ella, signor Presidente, non può introdurre nella discussione l'emendamento Ausiello quando c'è il mio, sul quale si è discusso fino a questo momento. Esso è stato accettato dal Governo e dalla Commissione. Lo si ponga ai voti.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. La Commissione si è pronunziata in favore dell'emendamento Cacopardo e altri sostenuto anche dall'onorevole La Loggia. La Commissione insiste e non ripiega.

CACOPARDO. Io insisto perchè si voti il mio emendamento. La discussione su questo emendamento era esaurita. L'hanno accettato il Governo ed anche la Commissione che ha per ultima la parola. Il Governo, ciò no-

nostante, ha fatto altre dichiarazioni circa un altro emendamento.

MONASTERO. Vuol dire che i chiarimenti dati da lei non erano esatti.

AUSIELLO. Ritengo utile una breve sospensione della seduta e chiedo al signor Presidente che voglia consentire alla mia richiesta.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,45, è ripresa alle ore 21,15*)

PRESIDENTE. Alla Presidenza non è pervenuto alcun testo concordato, sono pervenuti soltanto l'articolo proposto dall'onorevole Alessi ed altri, l'emendamento proposto dall'onorevole Cacopardo e l'emendamento Ausiello. L'ordine di votazione deve essere, conseguentemente, il seguente: emendamento Cacopardo, emendamento Ausiello e, quindi, l'articolo nel testo dei presentatori.

ALESSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

FRANCHINA. Per ragione di procedura chiedo, a norma di regolamento che si metta per primo ai voti l'emendamento Ausiello all'emendamento Alessi.

CACOPARDO. Quello è un emendamento al testo dell'articolo aggiuntivo, non è emendamento all'emendamento.

ALESSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Credo che le dichiarazioni di voto vadano fatte in questo momento per tutte le votazioni che seguiranno l'una appresso all'altra. Ho dichiarato già che, salvo per quello al primo comma, i rimanenti emendamenti all'articolo da me presentato io li accetto. Quanto all'emendamento presentato dall'onorevole Ausiello e svolto, prima ancora che ne avesse conoscenza il Presidente della Regione, io dichiaro che lo accetto e, quindi, lo voterò. Lo voterò per la ragione che indubbiamente la formula da me proposta, certamente fuori delle intenzioni, offriva il fianco ad una critica che è nel fondo della proposta del collega Cacopardo, cioè il pericolo che si costituisse una manomorta nelle mani del-

l'Ente per la riforma agraria. Noi nel dire che i terreni sono trasferiti in proprietà dello Ente per la riforma agraria, che provvede alla loro assegnazione, volevamo dire che il provvedere all'assegnazione non era solo una facoltà dell'Ente per la riforma agraria, ma che questa fosse appunto l'attività naturale dell'Ente, che è stato creato proprio a tal fine. Però, il dubbio che un diverso pensamento degli amministratori possa in avvenire congelare questa proprietà, (dubbio che ha indotto l'onorevole Cacopardo a presentare il suo emendamento) potrebbe sussistere. onde il cambiare «che provvede» con la formula «al fine di provvedere» mette a fuoco e precisa, indubbiamente ed inequivocabilmente, il pensiero dei proponenti.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* C'è una richiesta di votazione segreta?

DI MARTINO. Non è stata comunicata dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico che, dopo che io avevo dato facoltà di parlare all'onorevole Alessi, gli onorevoli Beneventano, Marchese Arduino, Caltabiano, Ricca, Sapienza, Adamo Domenico, Cacopardo, Starrabba di Giardinelli, Faranda, Lanza di Scalea, Lo Manto, Sapienza, hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 29 bis e sui relativi emendamenti.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione.* Allora, onorevole Alessi, si arresti a questo punto.

ALESSI. Come mi arresto? Dopo che avevo dichiarato come volevo votare, stavo aggiungendo una ragione del mio voto.

BARBERA LUCIANO. Faccio osservare che all'onorevole Alessi è stata data facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non ha completato il suo dire.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Ha detto che accettava l'emendamento Ausiello.

ALESSI. La dichiarazione l'avevo praticamente terminata.

BARBERA LUCIANO. L'onorevole Alessi ha già svolto gli argomenti che hanno determinato la sua opinione, circa la votazione, in modo abbastanza evidente e chiaro.

ALESSI. Avevo già fatto tutta intera la dichiarazione di voto, stavo aggiungendo un invito all'onorevole Cacopardo.

BARBERA LUCIANO. Pertanto non ritiengo che possa essere accolta la richiesta di votazione a scrutinio segreto perchè si è già in votazione.

PRESIDENTE. Esatto.

COLAJANNI POMPEO. Esatto.

PRESIDENTE. Si procede a votazione per alzata e seduta.

COLAJANNI POMPEO. Chiediamo l'appello nominale.

STARRABBA DI GIARDINELLI. No, è stata richiesta la votazione per scrutinio segreto e il Presidente ha già stabilito che la votazione abbia luogo per alzata e seduta.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione a scrutinio segreto non può essere accolta e neppure l'appello nominale è ammissibile. La ragione è la medesima. La dichiarazione dell'onorevole Alessi era in rapporto alla forma consueta di votazione, cioè quella per alzata e seduta.

COLAJANNI POMPEO. Sono arzigogoli.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione.* Comunque, il Presidente ha già annunciato la sua decisione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Credo che l'Assemblea abbia perfettamente seguito su che cosa verte la votazione; l'argomento sul quale si deve votare non è stato neanche sfiorato dall'onorevole Alessi. Egli ha perfettamente chiarito il suo pensiero nel quale è implicito che si usi il termine «trasferimento» così come è nel suo testo. Si può quindi contestare la votazione a scrutinio segreto sulla questione che Alessi ha trattato, ma non su ciò di cui egli non ha in nessun modo parlato!

BONFIGLIO. Ha deciso il Presidente.

ALESSI. Il testo stenografico potrà attestare che io premisi che certamente la votazione si sarebbe susseguita.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione.* E' un'altra dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. No, non è una dichiarazione di voto.

CACOPARDO. Non sapevamo su che cosa si votava.

BONFIGLIO. Il Presidente aveva già deciso.

ALESSI. Nella mia dichiarazione premisi che certamente le votazioni si sarebbero susseguite ed Ella, signor Presidente, fece un gesto di assenso. Allora io dissi che la mia dichiarazione si riferiva a tutte le votazioni e questo certamente deve risultare nel testo stenografico. Quando poi mi è stato fatto osservare che non potevo più parlare, specificai che avevo completato la mia dichiarazione e non mi restava che rivolgere un invito allo onorevole Cacopardo.

PRESIDENTE. La votazione avrà luogo per alzata e seduta.

STARABBA DI GIARDINELLI. Ma se sono diverse le votazioni.

BIANCO. A nome della maggioranza della Commissione, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Poichè in questa Assemblea si è detto che l'emendamento presentato dallo onorevole Ausiello è uguale, nella sostanza, all'emendamento presentato dall'onorevole Cacopardo... (Proteste dalla sinistra)

AUSIELLO. No.

BIANCO. ...non capisco perchè si debba presentare un emendamento che dica la stessa cosa.....

AUSIELLO. Non dice la stessa cosa.

BIANCO. ....semplicemente perchè ha il nome di un presentatore invece che di un altro

COLAJANNI POMPEO. Non è questa una dichiarazione di voto.

BIANCO. Ritengo che ciò sia poco serio e, quindi, voterò contro.

AUSIELLO. Non è la stessa cosa.

ALESSI. Il Presidente della Regione ha annunciato questo criterio senza conoscere lo

emendamento Ausiello per evitare la manomorta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Cacopardo ed altri al primo comma dello articolo 29 bis Alessi ed altri. Lo rileggo: *sostituire alle parole*: « i terreni che formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia » *le altre*: « dei terreni che ne formano oggetto dispone l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Ausiello ed altri, al primo comma dell'articolo 29 bis Alessi ed altri. Lo rileggo:

*sostituire alle parole*: « i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia che provvede » *le altre*: « i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria al fine di provvedere ».

(E' approvato)

CACOPARDO. Io ho votato contro.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, ai voti il primo comma dell'articolo 29 bis Alessi ed altri così come risulta dopo l'emendamento approvato. Lo rileggo.

« Dalla data in cui i piani di conferimento o le loro singole parti diventano esecutivi, i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'Ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere alla loro assegnazione a norma degli articoli seguenti. »

(E' approvato)

Si passa al secondo comma che rileggo:

« L'assegnazione è, in ogni caso, soggetta ad un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa.

A tale comma hanno presentato emendamento soppressivo gli onorevoli Cacopardo ed altri e gli onorevoli Ausiello ed altri.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Anche l'onorevole La Loggia ha dichiarato di essere favorevole alla soppressione.

ALESSI. Quale proponente dichiaro di accettare l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli emendamenti Cacopardo ed altri e Ausiello ed altri soppressivi del secondo comma.

(Sono approvati)

**Sull'attentato compiuto a Roma contro le sedi del Partito repubblicano italiano e del Partito socialista unitario.**

FERRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA. Ho chiesto la parola perchè desidero dire che la nostra Assemblea, Assemblea politica, non può e non deve ufficialmente ignorare un fatto grave che si è verificato a Roma. Mentre noi qui lavoriamo democraticamente per le riforme sociali, si attenta alla libertà del pensiero. Ma il pensiero umano non può essere distrutto da qualsiasi attentato dinamitardo; questo non è mai avvenuto nella storia degli uomini.

Noi dobbiamo avere una parola di viva esercitazione per questo atto e pensiamo che il Governo nazionale e il Governo regionale, ove occorra, sappiano garantire il diritto degli uomini liberi e sappiano garantire, soprattutto, l'ordine e la disciplina nella società.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la stessa mano criminale che ha voluto colpire la sede del Partito repubblicano italiano, ha creduto di dovere porre anche una bomba sulla soglia della sede nazionale del Partito socialista unitario. Questo attacco criminoso non è un attacco a questo o a quel partito, ma un attacco alla democrazia, sia esso l'espressione della volontà di un esaltato, sia esso, invece, l'espressione di una volontà preordinata di organismi prettamente politici.

Questa Assemblea non può limitarsi ad esecrare i fatti criminali che si sono manifestati, perchè la storia non è fatta di esecrazioni. Questa Assemblea deve riaffermare la sua fiducia nella democrazia e nella libertà e in quelle istituzioni che rappresentano il palladio delle civiche virtù e la garanzia della libertà democratica; ma deve anche riaffermare, attraverso la sua opera quotidiana, che la democrazia si difende, sì, perseguitando coloro che dicono di essere contro la democrazia, ma anche dando ad essa quel contenuto operante e sociale di libertà che può essere l'unico mezzo per farla amare, per far-

la entrare più profondamente nel cuore degli italiani.

PRESIDENTE. Ai sensi di disapprovazione di tutti gli atti di violenza che si commettono in danno di qualsiasi partito, si associa la Presidenza di questa Assemblea.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Il Governo si associa, deplorando l'atto criminoso.

BARBERA LUCIANO. A nome del Gruppo parlamentare democristiano, mi associo.

MONTALBANO. A nome del Gruppo parlamentare del Blocco del popolo, mi associo.

#### Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge sulla riforma agraria. Segue il terzo comma dell'articolo 29 bis Alessi ed altri. Poichè nessuno ha chiesto di parlare, il Governo è pregato di dire il suo parere.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Il Governo aderisce.

PRESIDENTE. La Commissione è pregata di dire il suo parere.

BIANCO. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 29 bis Alessi ed altri. Lo rileggo:

« Per il periodo di venti anni qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avvenuto per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto. »

(*E' approvato*)

Pongo, quindi, ai voti il quarto comma dell'articolo 29 bis Alessi ed altri. Lo rileggo:

« Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari né di esecuzione forzata, se non a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

(*E' approvato*)

Si passa al quinto comma dell'articolo 29 bis Alessi ed altri che rileggo:

« All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo o, nell'ipotesi di enfeusì, prima di avere esercitato il riscatto, su-

bentrano i discendenti in linea retta ed in mancanza il coniuge non legalmente separato per sua colpa, semprechè abbiano i requisiti richiesti dal successivo articolo 32. »

Ricordo che a tale comma è stato presentato dagli onorevoli Cacopardo ed altri il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « di avere pagato lo intero prezzo o, nell'ipotesi di enfiteusi, prima di avere esercitato il riscatto » le altre: « che sia trascorso il termine di venti anni di cui al capoverso secondo ».

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Propongo che si stralcino dal quinto comma le parole « o, nell'ipotesi di enfiteusi, prima di avere esercitato il riscatto », per trattare l'argomento allorquando si esaminerà tutta la materia dell'enfiteusi, così come è impegno unanime dell'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessi è d'accordo?

ALESSI. D'accordo.

POTENZA. No, bisogna votare! Caso mai, si modificherà in sede di coordinamento.

RESTIVO, Presidente della Regione. Non si può. In tutti i vari articoli, i riferimenti relativi all'enfiteusi sono rimasti accantonati con l'intesa che quando sarà affrontato questo argomento si provvederà con un comma aggiuntivo. Dunque si può votare con riserva di accantonamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. C'è lo emendamento Cacopardo.

PRESIDENTE. Dunque si propone di accantonare questo inciso del comma salvo a riprenderlo quando poi si deciderà la sorte dell'enfiteusi.

CACOPARDO. Il mio emendamento supera la questione in quanto con esso si elimina il riferimento relativo all'enfiteusi.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. D'accordo.

POTENZA. Accantoniamo, è inutile discutere.

CACOPARDO. Che significa accantoniamo? Abbiamo posto in discussione questo articolo, abbiamo cominciato a votare gli emendamenti che si riferiscono a determinati comma, a misura che abbiamo proceduto nell'approvazione dei singoli comma. C'è ora un emendamento a quel comma che in questo momento è in discussione. Dunque che cosa c'è da accantonare? C'è soltanto di discutere e votare.

PRESIDENTE. La proposta di accantonamento è in rapporto al riferimento relativo all'enfiteusi, argomento che si è deciso di accantonare fin dall'inizio della discussione del disegno di legge.

CACOPARDO. Ma, come ho già detto, con il mio emendamento non si fa più riferimento all'enfiteusi. Quindi non c'è necessità di accantonare.

PRESIDENTE. Infatti nell'emendamento dell'onorevole Cacopardo non si parla di enfiteusi.

CACOPARDO. Proprio così. Con il mio emendamento propongo un termine di 20 anni, di cui al secondo capoverso, che riguarda la possibilità di trasferimento.

RESTIVO, Presidente della Regione. Esatto, sempre però con la riserva che deve essere accantonato l'argomento che riguarda, l'enfiteusi.

CACOPARDO. Su questo argomento se si è d'accordo si può rinunciare alla votazione segreta. (Interruzioni) La nostra istanza di votazione segreta, che è stata inficiata solo per la votazione del primo comma, vige per il resto perchè è cumulativa. Comunque, per questo emendamento si può farne a meno, se siamo d'accordo.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non ho nulla in contrario che siano votati il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 29 bis proposto dall'onorevole Alessi ed altri. Siccome, però, nell'articolo 29 bis è fatto riferimento all'enfiteusi in quanto si specifica che il trasferimento può avvenire in enfiteusi o in proprietà, poichè il mio gruppo politico è per il trasferimento di tutte le terre in enfiteusi, deve intendersi che con la

adesione del mio gruppo rimane non pregiudicata la nostra posizione che il trasferimento per tutte le terre si attui per enfiteusi.

**CRISTALDI, relatore di minoranza.** Purchè non ci sia pregiudizio in ordine alla discussione.

**NICASTRO.** No, noi chiediamo il trasferimento di tutte le terre in enfiteusi.

**MONTALBANO, relatore di minoranza.** Resta impregiudicato tutto.

**RESTIVO, Presidente della Regione.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RESTIVO, Presidente della Regione.** L'onorevole Nicastro intende sottolineare all'attenzione dell'Assemblea il fatto che, nei vari articoli fino ad oggi votati, quando si è parlato di assegnazione dei terreni, non si è specificato se l'assegnazione può essere fatta in proprietà o attraverso il contratto di enfiteusi. Il termine generico di assegnazione può essere inteso in un senso o nell'altro; o esclusivamente in un senso o esclusivamente nell'altro, o alternativamente in un senso o nell'altro, ma ancora l'Assemblea non si è pronunziata sull'argomento.

**FRANCHINA.** Il termine generico di assegnazione non pregiudica il concetto.....

**RESTIVO, Presidente della Regione.** Decisamente non sono fortunato. Intendo dire che, secondo l'onorevole Nicastro, fino ad oggi, nelle varie discussioni fatte, il termine di assegnazione è stato usato in senso generico, cioè non è stato inteso esclusivamente diretto alla creazione di proprietà o esclusivamente diretto alla creazione di contratti in enfiteusi. E' chiaro che questo argomento dovrà essere affrontato; e dovrà essere discusso se per assegnazione debba intendersi esclusivamente concessione in enfiteusi o esclusivamente assegnazione in proprietà o se si dovrà concedere all'Ente per la riforma agraria la facoltà di scelta fra l'una e l'altra forma. Questa interpretazione non è stata ancora chiarita. Ma, evidentemente, la votazione dell'articolo 29 bis non pregiudica nulla. Rimane, per questo, come per tutti gli articoli, l'ipotesi che all'assegnazione si possa provvedere anche attraverso una forma di enfiteusi. L'Assemblea prenderà poi le decisioni.

**NICASTRO.** Mentre l'articolo 29 bis Alessi ed altri non pregiudica la questione dell'enfiteusi, l'emendamento Cacopardo la pregiudica.

**RESTIVO, Presidente della Regione.** No, nemmeno l'emendamento Cacopardo la pregiudica.

**NICASTRO.** Sì, perchè fa riferimento alla legge della Sila.

**RESTIVO, Presidente della Regione.** Non facciamo riferimento alla legge della Sila, con l'emendamento per ora in discussione. Infatti esso propone di sostituire nel quinto comma dell'articolo 29 bis Alessi ed altri le parole: « di avere pagato l'intero prezzo, o, nell'ipotesi dell'enfiteusi, prima di avere esercitato il riscatto » con le seguenti « prima che sia decorso il termine di venti anni di cui al capoverso secondo ».

**NICASTRO.** Per avere modo di approfondire la questione propongo di sospendere la seduta.

**CRISTALDI, relatore di minoranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CRISTALDI, relatore di minoranza.** Signor Presidente, sono anch'io per la sospensione della seduta, per la ragione semplicissima che il termine di venti anni va bene se non è avvenuto il pagamento del prezzo o il riscatto del canone. Ma se è avvenuto il pagamento o il riscatto, perchè questo vincolo ventennale? Se paga, perchè dovrebbe restare vent'anni vincolato? Sono del parere che la questione debba essere posta nei termini in cui è stata formulata, non nell'emendamento Cacopardo, ma nel testo dell'articolo 29 bis, perchè praticamente l'impossibilità di disporre pienamente in relazione al pagamento del prezzo, è una materia che va ancorata all'adempimento del pagamento del prezzo stesso.

**ALESSI.** E' in errore, onorevole Cristaldi.

**RESTIVO, Presidente della Regione.** In questo comma si dice che è consentito il trasferimento a causa di morte. Qualsiasi atto tra vivi avente per oggetto il terreno assegnato, per il periodo di vent'anni, è nullo di pieno diritto.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. L'abbiamo votato al secondo comma.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. E allora questo periodo di venti anni che cosa significa?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Nel comma in discussione si dice che all'assegnatario che muore subentra il coniuge superstite o il discendente in linea retta. Nel testo originario si fa l'ipotesi che muoia prima di aver pagato interamente il prezzo; nell'emendamento Cacopardo che muoia prima dei venti anni entro i quali è nullo qualsiasi atto tra vivi.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Sono convinto che bisogna esaminare la questione in maniera più approfondita.

PANTALEONE. C'è la proposta dell'onorevole Nicastro di sospendere la seduta.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, stante la discussione contro-

versa e ad evitare che possa nascere, attraverso una votazione, una implicita preclusione a determinati sistemi strutturali della legge, qual'è la possibilità dell'enfiteusi o della assegnazione in proprietà, la pregherei, in considerazione anche dell'ora tarda, di volere sospendere la discussione.

PANTALEONE. C'è anche una richiesta di sospensione da parte dell'onorevole Nicastro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, s'intende accolta la proposta degli onorevoli Nicastro e Cristaldi. La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno.

**La seduta è tolta alle ore 22.**

---

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Dott. Giovanni Morello**

---

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo